

CCCXLIV SEDUTA

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1979

Presidenza del Presidente RUSSO
indi
del Vice Presidente D'ALIA
indi
del Vice Presidente PINO

INDICE

	Pag.		
Commissioni legislative:		lizzazione del ficodindia » (386/A) (Discussione):	
(Comunicazione di pareri resi)	1782	PRESIDENTE	1835, 1836
Congedi	1782	LAUDANI	1835
Disegni di legge:		Elezione di nove membri della Commissione provinciale di controllo di Catania (legge regionale 21 febbraio 1976, numero 1):	
(Annunzio di presentazione)	1782	(Votazione per scrutinio segreto)	1802
(Comunicazione d'invio alle competenti Commissioni legislative)	1782	(Risultato della votazione)	1802
« Norme in tema di riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica nella Regione siciliana » (567/A) (Discussione):		Elezione di nove membri di ciascuna delle Commissioni provinciali di controllo di Agrigento, Palermo, Siracusa (legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1) (Rinvio):	
PRESIDENTE 1785, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798 1799, 1800, 1801		PRESIDENTE	1802
LUCENTI, relatore	1785	Interrogazioni:	
PICCIONE	1787, 1795, 1796	(Annunzio)	1783
PLACENTI *, Assessore alla sanità	1789, 1795, 1796, 1800	(Comunicazione di ritiro di firma)	1784
PARISI, Presidente della Commissione	1793, 1795, 1799, 1800	(Per lo svolgimento urgente di interrogazione):	
MOTTA	1795, 1800	PRESIDENTE	1785
LA RUSSA	1795	MARTINO	1785
LAUDANI	1796	PLACENTI, Assessore alla sanità	1785
SCIANGULA	1797	Mozione ed interpellanze (Rinvio della discussione unificata):	
(Votazione per scrutinio segreto)	1801	PRESIDENTE	1836
(Risultato della votazione)	1801	Ordine del giorno (Inversione):	
« Disciplina degli asili-nido nella Regione siciliana » (11-501/A) (Discussione):		PRESIDENTE	1802
PRESIDENTE 1803, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1829 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835		(*) Intervento corretto dall'oratore.	
GENTILE *, relatore	1803, 1815, 1825, 1829		
LEANZA	1808		
VIRGA	1810		
PLACENTI *, Assessore alla sanità	1810, 1815, 1819, 1822, 1825		
CAPITUMMINO	1827, 1829		
CAGNES	1828		
PARISI, Presidente della Commissione	1822, 1835		
« Provvedimenti in favore delle cooperative che si occupano della lavorazione e commercia-			

La seduta è aperta alle ore 17,50.

MARTINO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Pullara ha chiesto due giorni di congedo a decorrere da oggi e gli onorevoli Gueli, Montanti e Toscano per la seduta odierna.

Non sorgendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, in data odierna, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

— « Concessione di un contributo straordinario all'Ente organizzatore centro sportivo Sicilia di Palermo » (645), dagli onorevoli Saso, Iocolano, Ravidà, Pullara, Capitummino, Parisi, Piccione, Mazzara, Careri;

— « Concessione di un assegno ai familiari superstiti degli operai forestali Poma Mario, Zichichi Andrea, Guitta Salvatore e Catalano Fortunato » (646), dal Presidente della Regione (Mattarella).

Comunicazione d'invio di disegni di legge alle competenti Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle date a fianco di ciascuno indicate, sono stati inviati alle competenti Commissioni legislative i seguenti disegni di legge:

« Questioni istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali e istituzionali »

— « Provvedimenti in favore degli insegnanti che hanno prestato servizio presso i Patronati scolastici della Sicilia e loro consorzi » (635), in data 25 luglio 1979;

— « Concessione di un assegno ai congiunti degli "addetti" ai servizi di prevenzione e spegnimento incendi Catalano Fortunato, Poma Mario, Zichichi Andrea, Guit-

ta Salvatore, vittime dell'incendio del 12 luglio 1979, in Monte Inici di Castellammare del Golfo » (637), in data 25 luglio 1979;

— « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1976, numero 79, per la formazione professionale dei giornalisti » (639), in data odierna.

« Agricoltura e foreste »

— « Provvedimenti urgenti per la sericoltura » (638), in data 23 luglio 1979.

« Lavori pubblici, urbanistica, comunicazioni, trasporti, turismo e sport »

— « Proroga dei termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 1978, numero 34 » (636), in data 25 luglio 1979.

Comunicazione di pareri resi dalle competenti Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti i seguenti pareri resi dalle competenti Commissioni legislative ai sensi dell'articolo 70 bis del Regolamento interno:

Questioni istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali e istituzionali

— Designazione rappresentante Regione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Opera pia Chiarelli di Alcamo (122);

— Conferma componente Consiglio di amministrazione Ems (126);

Giunta per le partecipazioni regionali

— Espi. Delibera numero 4 del 25 gennaio 1979. Società per azioni Gestione servizi. Ulteriore fabbisogno finanziario per lire 1.355 milioni per la realizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della città di Palermo (81);

— Delibera Espi numero 56 del 15 maggio 1979 concernente Società per azioni Imer finanziamento fondo di rotazione (116);

— Ems. Delibera numero 51 del 7 maggio 1979. Costituzione società per lo sfruttamento di acque minerali (128);
resi nella riunione del 24 luglio 1979.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni presentate.

MARTINO, segretario:

« Al Presidente della Regione e all'Assessore ai lavori pubblici, per sapere in quale modo intendano risolvere il problema del rifornimento idrico del Comune di San Fratello (Messina).

Dopo avere atteso il realizzarsi delle varie promesse, infatti, e dopo paziente attesa, la popolazione locale è scesa in piazza esasperata per reclamare giustamente il soddisfacimento di un bisogno primario indispensabile per un minimo di vita civile » (842) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*).

FEDE.

« Al Presidente della Regione e all'Assessore alla sanità, per sapere:

— se siano a conoscenza che il Prontuario terapeutico nazionale, cioè l'elenco dei medicinali selezionati per la prescrizione pubblica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, è bloccato dal 1976, mentre le industrie farmaceutiche hanno prodotto nel frattempo farmaci più aggiornati ed efficaci;

— se non ritengano che l'esclusione dal Prontuario dei nuovi farmaci — che non possono essere prescritti dai medici mutualistici anche se da tre anni regolarmente registrati — rappresenti una pesante discriminazione fra i cittadini che possono acquistarli ed i meno abbienti che devono accontentarsi delle superate e meno efficaci cure e se non reputino che tale situazione violi, oltre alla Costituzione, il principio stesso della riforma sanitaria la quale afferma che tutti sono eguali davanti alla salute;

— se non ritengono, pertanto, di dovere urgentemente intervenire per sollecitare l'introduzione nel Prontuario terapeutico nazionale dei nuovi farmaci, che possono curare meglio ed in tempo minore, allo scopo di mettere tutti nelle condizioni di fruire di cure più efficaci e di applicare concretamente il principio dell'uguaglianza dei cit-

tadini di fronte alla tutela della salute » (843) (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza*).

VIRGA - CUSIMANO - FEDE -
MARINO - PAOLONE - TRICOLI.

« Al Presidente della Regione e all'Assessore agli enti locali, per sapere:

— se siano a conoscenza che, a seguito delle dimissioni da medico condotto di Mascalucia della dottoressa Emilia Zappalà, la Giunta comunale, con delibera numero 166 del 30 giugno 1979, ha conferito il posto resosi vacante al dottor Alfio Nicosia;

— se siano a conoscenza che la Giunta comunale di Mascalucia assegna gli incarichi pubblici sulla base di criteri nepotistici di spartizione del potere, dal momento che il medico condotto dimissionario è cognata dell'Assessore comunale Domenico Di Stefano, mentre il neo incaricato è nipote del medesimo Assessore;

— se, a parte il discutibile aspetto morale della vicenda, siano a conoscenza che il posto resosi vacante è stato attribuito al dottore Alfio Nicosia in maniera irregolare e cioè attraverso una deliberazione adottata dalla Giunta comunale, mentre l'ordinamento regionale degli enti locali attribuisce la competenza ad assumere personale a qualsiasi titolo al consiglio comunale;

— se siano a conoscenza che la Commissione provinciale di controllo di Catania, nella seduta del 12 luglio 1979 ha avallato la grave irregolarità vistando, con la decisione numero 31654, la deliberazione di nomina;

— quali immediati interventi intendano adottare per annullare la deliberazione palesemente irregolare e per imporre, sia alla Giunta comunale di Mascalucia che alla Commissione provinciale di controllo di Catania, il rispetto dell'ordinamento regionale degli enti locali » (844) (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza*).

CUSIMANO - PAOLONE.

« All'Assessore agli enti locali, per sapere:

— se sia a conoscenza che, in piena violazione dell'ordinamento degli enti locali, il

consiglio comunale di Tremestieri Etneo non viene convocato dallo scorso mese di aprile;

— se sia a conoscenza che una richiesta di convocazione, avanzata dai consiglieri comunali del Movimento sociale italiano - Destra nazionale in applicazione dell'ordinamento degli enti locali il quale prevede la riunione almeno trimestrale dei consigli, non ha finora sortito alcun effetto;

— se non ritenga di dovere urgentemente intervenire per imporre il rispetto dell'ordinamento degli enti locali e per procedere alla convocazione, anche attraverso un commissario *ad acta*, del consiglio comunale di Tremestieri Etneo per l'esame dei numerosi gravi problemi di ordine sociale e civile irrisolti » (845) (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza*).

CUSIMANO - PAOLONE.

« Al Presidente della Regione, per sapere:

— se risulti a verità la notizia secondo cui sarebbe stato deciso di realizzare una centrale elettronucleare del tipo "Candu" nel territorio fra Licata e Gela;

— i motivi di tale scelta che, oltre a contrastare con gli interessi della Sicilia, non appare necessaria in considerazione del fatto che la produzione elettrica attuale appare sufficiente al fabbisogno isolano e del fatto che nella zona prescelta dovrebbe sorgere l'aeroporto di Piano Romano;

— se sia a conoscenza del profondo allarme che la notizia ha suscitato fra la popolazione a causa del grave pericolo che la installazione della centrale elettronucleare comporta per gli abitanti e le floride colture della zona » (846) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*).

MARINO.

« Al Presidente della Regione e all'Assessore al bilancio e alle finanze per conoscere quali iniziative il Governo intende promuovere allo scopo di sbloccare la nomina del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia.

Le ragioni che impongono l'urgenza sono tanto ovvie che non vale la pena ritornarci sopra, se non per sottolineare che è grave

il fatto che non si riesca ancora a normalizzare gli organi di amministrazione di un Istituto di tanta importanza » (847).

SCIANGULA.

« Al Presidente della Regione e all'Assessore ai lavori pubblici, per sapere se sono a conoscenza della paradossale e insostenibile situazione che ormai perdura da vari anni nel Comune di San Fratello (provincia di Messina) a causa del mancato approvigionamento idrico.

Premesso che da circa sette anni si sono iniziati i lavori per la costruzione dell'acquedotto, con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno e della Regione siciliana, ed ancora non sono stati ultimati; che viene erogata alla popolazione d'inverno un'ora d'acqua ogni quattro giorni e nel periodo estivo un'ora d'acqua ogni dieci giorni, si chiede se gli interrogati, venuti a conoscenza dei fatti, non reputino opportuno intervenire immediatamente per mettere termine a questa situazione di estrema inciviltà e non più consentibile.

Si chiede altresì se l'Assessore ai lavori pubblici reputi opportuno inviare una ispezione allo scopo di verificare l'entità delle sovvenzioni erogate, i motivi che hanno tardato oltre ogni immaginazione i lavori relativi all'acquedotto e alla rete idrica e quale destinazione effettiva abbiano avuto i fondi stanziati » (848) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*).

MARTINO.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Comunicazione di ritiro di firma da interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Sciangula ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione numero 833, concernente: « Iniziative nei confronti dell'amministratore della Banca industriale di Trapani ».

Per lo svolgimento urgente di interrogazione.

MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO. Signor Presidente, chiedo che l'interrogazione 848, testé annunciata, venga svolta al più presto.

PLACENTI, *Assessore alla sanità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACENTI, *Assessore alla sanità*. Signor Presidente, propongo che la data di svolgimento dell'interrogazione venga stabilita in sede di prossima Conferenza dei capigruppo.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Norme in tema di riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica nella Regione siciliana » (567/A).

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: — Discussione di disegni di legge.

Si inizia con l'esame del disegno di legge: « Norme in tema di riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica nella Regione siciliana » (567/A), posto al numero 1).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Lucenti, per svolgere la relazione.

LUCENTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di poter presentare, con brevi considerazioni, questo disegno di legge che pur è importante, così come risulta dall'interessante relazione del Governo.

L'Assemblea è stata impegnata più volte in questi due anni a discutere della riforma della psichiatria. Ricordo, a tal proposito, il dibattito appassionato ed approfondito svoltosi in Aula sulla mozione numero 99 presentata dal gruppo comunista il 18 gennaio 1979.

Posso, fare, pertanto, soltanto alcune brevi considerazioni senza dilungarmi perché la materia è stata ampiamente dibattuta anche in quest'Aula.

La Commissione, per l'elaborazione del disegno di legge, è partita, come era ovvio, da due elementi fondamentali: la legge numero 180, che ha mutato profondamente la logica, la filosofia e l'organizzazione dei servizi psichiatrici in Italia, primo Paese al mondo che si è dato una legislazione così civile ed avanzata, ed in secondo luogo, a coronamento di questo processo legislativo profondamente innovatore, la riforma sanitaria, che è il quadro generale in cui si inseriscono tutte le iniziative per organizzare un servizio sanitario nuovo e diverso.

**Presidenza del Vice Presidente
D'ALIA**

Naturalmente la Commissione ha dato e dà un giudizio sull'attuazione della legge numero 180 in Sicilia non omogeneo; ci sono alcune divergenze soprattutto non sul fatto che tale legge in Sicilia è stata gestita male, perché su questo si è tutti abbastanza d'accordo, ma sulle responsabilità politiche di questa gestione. Su una cosa la Commissione si è trovata d'accordo: nel rinnovare il giudizio positivo sulla legge numero 180, anche se con accentuazioni diverse perché da parte di qualche forza politica viene detto che essa è troppo avanzata ed inattuabile perché non c'è corrispondenza fra gli obiettivi della legge (sicuramente umani ed avanzati) e la realtà del Paese e soprattutto della Sicilia. Io ritengo che, anche se si vuol fare un uso diverso di questa argomentazione, ogni uomo che abbia buon senso, quando si volge a guardare la realtà, si accorge che queste considerazioni sono esatte. E' vero che il Paese è indietro con la sua struttura organizzativa, con i suoi servizi sociali, con la sua concezione dell'assistenza, ed in particolare lo è la Sicilia; ma il problema non è tanto quello di modellare su questa arretratezza le leggi, quanto di cambiare i servizi e renderli adeguati agli obiettivi di civiltà che il Paese si è dato.

La Commissione ritiene che la legge numero 180 non sia sproporzionata a livello di opinione pubblica, e ciò perché in Italia, anche prima dell'emanazione della legge, è stato dimostrato che è possibile attuare e gestire correttamente questa riforma così significativa. Voglio dire — e ciò mi sembra

molto importante e mi tornerà utile per le considerazioni che farò in seguito — che le leggi sono molto importanti perché esprimono il livello più alto della consapevolezza pubblica dei problemi del Paese, ma dobbiamo essere tutti convinti che la legge, di per sé, non è sufficiente a determinare immediatamente ed automaticamente un cambiamento e a dare servizi nuovi, se a sostegno della stessa non c'è un fervore di iniziative, una convinzione, un'appassionata partecipazione da parte degli operatori ed in generale di tutti i livelli istituzionali che sono chiamati ad attuare le leggi. Ed è proprio la mancanza di ciò che ha determinato la non corretta applicazione della legge numero 180 in Sicilia.

Credo che la Commissione si sia tenuta fedele ai contenuti estremamente innovatori della legge numero 180, che poi è parte della legge-quadro di riforma sanitaria, ed abbia preso atto delle difficoltà di applicazione in Sicilia di questa legge, appunto per la non corrispondenza fra obiettivi e realtà. Con questa iniziativa legislativa si intende intervenire per colmare questo divario dando ai comuni ed alle province, per il tempo in cui potranno continuare ad avere compiti in questo settore, gli strumenti ed i mezzi finanziari per intervenire. Quindi, il disegno di legge in discussione è molto coerente con la legge numero 180 e la riforma sanitaria.

L'aspetto innovativo del disegno di legge che voglio sottolineare all'attenzione dell'Assemblea, è che la Commissione ha cercato di individuare gli strumenti per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro del dimesso dall'ospedale psichiatrico, purché ovviamente abbia una capacità lavorativa, e ciò partendo dalla considerazione che molto spesso l'emarginazione o il ritorno nell'ospedale psichiatrico sono legati proprio alla difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro. Nel disegno di legge si individuano, infatti, le cooperative miste fra dimessi dagli ospedali psichiatrici ed altri cittadini come un mezzo attraverso cui indirizzare e favorire questo reinserimento.

Si danno agli enti locali, ed in generale agli enti pubblici, che affideranno lavori in gestione alle cooperative così formate, contributi sull'onere complessivo del lavoro e — altro aspetto importante — per le imprese che assumeranno a pieno titolo e nel

rispetto del contratto nazionale di lavoro i dimessi dagli ospedali psichiatrici è prevista la fiscalizzazione degli oneri sociali. Questo strumento, essendo serio e non astratto, ci sembra molto importante per favorire il reinserimento dei dimessi dagli ospedali psichiatrici nel mondo del lavoro, per farli sentire pienamente partecipi della vita della nostra Regione, per indicare loro in modo chiaro la volontà della società siciliana di accoglierli senza remore o senza il mantenimento di barriere artificiali che pur sono esistite.

Ritengo che si debba riconoscere che questo disegno di legge è realistico e coraggioso, e che potrà essere uno strumento importante per il superamento della realtà manicomiale nella nostra Regione; però voglio dire con molta forza, e credo di poterlo fare anche a nome della Commissione, che non bisogna farsi nessuna illusione perché, come ho già detto, questo disegno di legge non creerà di per sé servizi nuovi. Infatti, il provvedimento in esame ha bisogno di essere coerentemente gestito dal Governo regionale, nel caso specifico dall'Assessorato della sanità, e dalle province per il tempo in cui esse avranno ancora competenza in materia. Certo ciò è un motivo di preoccupazione perché fino ad ora le province non hanno brillato per impegno nel gestire correttamente la riforma psichiatrica.

Il disegno di legge presuppone una partecipazione ed un impegno molto preciso da parte dei comuni, che vengono indicati come il livello istituzionale nel quale dovrà realmente trovare applicazione il provvedimento in esame.

Presuppone, inoltre, una gestione impegnata anche da parte degli operatori; infatti è certamente necessario il superamento di certe ottiche particolari, settoriali. Può darsi, dunque, che per applicare questo disegno di legge ci sarà bisogno di lavorare anche più del normale. Noi riteniamo, però, che fra gli operatori in Sicilia ci siano forze, volontà ed energie per gestire correttamente il provvedimento.

Esso avrà bisogno di essere gestito anche dalle forze sociali, dai sindacati e dal volontariato.

Se riusciremo ad ottenere questo impegno complessivo, il disegno di legge darà certamente dei frutti positivi e potrà essere anche un mezzo attraverso il quale si potranno

evitare al massimo o quasi completamente quegli inconvenienti drammatici che sempre si verificano.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, mi auguro che il Governo dia le opportune assicurazioni perché altrimenti saremo costretti — anche se ci rendiamo conto che ciò potrà provocare un certo fatto che non vogliamo — ad un discorso più esplicito dal momento che non vogliamo certamente esser partecipi di un fatto che nella realtà diventerebbe finzione in quanto si vanificherebbe la portata del disegno di legge.

PICCIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo, come asserito poc'anzi dall'onorevole Lucenti, che si sia fatto poco e male in questo breve scorcio di tempo in Sicilia da parte del Governo, perché la legge del Parlamento nazionale ha colto di sorpresa non solo gli operatori, ma tutti i settori sociali della nostra vita nazionale. Credo, invece, che ci si è trovati di fronte a reali, obiettive difficoltà, alle quali il Governo in Sicilia ha cercato di far fronte come sappiamo, per quanto riguarda i dipartimenti di diagnosi e cura, individuando in determinati ospedali generali, come è prescritto dalla legge numero 180, i reparti in cui si poteva fare veramente qualcosa di buono nei riguardi del malato di mente.

Il gruppo parlamentare della Democrazia cristiana ha dato il suo contributo per l'elaborazione del disegno di legge in discussione, cosciente, però, che ci si trova di fronte non ad una nuova legge, ma ad un'autentica rivoluzione nell'ambito dell'assistenza psichiatrica; un'autentica rivoluzione per la quale, onestamente, non so se dichiararmi terribilmente triste o incredibilmente felice di fronte a problemi di così grossa portata che riguardano la salute mentale: terribilmente triste perché, come ha messo in evidenza lo stesso relatore, le componenti che dovranno attuare questo disegno di legge sono innumerevoli e le difficoltà anche; felice perché la speranza mi induce a pensare che qualcosa bisognava fare, ma forse non con la legge numero 180 (e quindi non condivido l'entusiasmo del collega Lucenti), perché essa

purtroppo, a mio avviso, mostra molte lacune, delle intemperanze e delle punte avanzate che — Dio non voglia! — potrebbero addirittura trasformarsi in un regresso di certi aspetti dell'assistenza psichiatrica in Italia.

Quindi, abbiamo lavorato tutti per cercare di dare alla nostra Regione una legge nuova (rispettosa, però, della legislazione nazionale), in cui l'uomo sia sempre e comunque al centro della nostra attenzione sia sotto l'aspetto tecnico, che sociale, che politico - morale.

La nuova legge, pertanto, dovrà cercare — e credo che col disegno di legge in discussione sarà possibile farlo — di prevenire, curare e riabilitare sul piano meramente scientifico il malato di mente. Dovrà occuparsi, inoltre, dell'aspetto politico-morale del problema, perché un fatto politico, se non è contemporaneamente morale, ha fallito definitivamente lo scopo che si era prefisso.

Dunque, col disegno di legge in esame abbiamo cercato di individuare qual è la reale situazione dell'assistenza psichiatrica in Sicilia.

A proposito delle strutture attualmente funzionanti per la diagnosi e la cura delle malattie mentali, mi sovvien subito che l'intempestività della legge ha messo certamente il Governo di fronte alle difficoltà derivanti dall'impossibilità di reinserire l'individuo guarito nella società perché la legge nazionale ha stabilito che bisognava curare i malati di mente negli ospedali generali senza però apprestare assolutamente le strutture alternative per il loro reinserimento sociale. Per cui è accaduto che il malato, anziché rivolgersi al manicomio, si indirizza verso gli ospedali generali dove, nonostante l'abilità degli operatori sanitari, spesso torna perché, uscendo di là, non sa dove andare.

E' facile, a tal proposito, vedere una certa analogia con quanto accade nel mondo dei drogati.

Adesso la volontà di questo disegno di legge è quella di colmare il vuoto anche in questo settore.

Senza dubbio il provvedimento in esame sotto l'aspetto tecnico vuole guardare l'uomo secondo le più moderne concezioni della medicina. Non si può ignorare, infatti, che esiste il momento della malattia; purtroppo,

però, nonostante tutta la buona volontà — mi si dice che l'Italia ha la legge più avanzata in materia; speriamo che sia così —, la notevole lunghezza del periodo di malattia è una triste realtà in psichiatria.

Dal punto di vista medico certamente con questo disegno di legge ci dobbiamo inserire in una ottica nuova: è stato superato il periodo organicista della cura del malato. E' chiaro, infatti, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che le scuole organiciste sono state superate una volta e per sempre. E' anche chiaro che la stessa *medicine de la personne*, come la chiamano i francesi, è altrettanto superata; oggi, infatti, ci troviamo di fronte alla medicina « universalistica » che guarda l'uomo come parte della società, nella sua integrità fisica e psichica e, per quanto ci riguarda, con un'anima. La medicina moderna, in campo psichiatrico, non può che guardare l'uomo in questo modo. Questa concezione è oggi universalmente accettata.

Quindi sul piano tecnico abbiamo incluso nelle *équipes* itineranti previste dal disegno di legge in esame l'indispensabile figura dello psichiatra, il quale deve lavorare alla luce delle più moderne conoscenze acquisite in campo nazionale ed internazionale, ma abbiamo scoperto che era necessario l'inserimento anche di un'altra figura: quella del neuropsichiatra infantile. In definitiva, se le malattie non si prevenivano nell'infanzia, non si possono neanche prevenire le psicosi dell'adulto. Ecco, perché abbiamo voluto inserire la figura dello psichiatra infantile con pari dignità accanto a quella dello psichiatra.

Presidenza del Vice Presidente PINO

Abbiamo esaminato con estrema attenzione l'opportunità di inserire la figura del pedagogo e siamo giunti alla determinazione che, specie durante la vita infantile, molto spesso il bambino compensa con lo sviluppo di altre energie *deficit* di un certo tipo, per cui il fatto meramente tecnico va corretto col fatto educativo.

Quindi, in questa *équipe*, insieme allo psichiatra e allo psichiatra infantile, è prevista la presenza di un pedagogo e di altri elementi del personale paramedico anch'essi indispensabili (ad esempio il sociologo e lo

psicologo), sui quali non spenderò neanche una parola tanto è ovvia la loro funzione.

Ma tutto ciò riguarda l'*équipe* che opererà nel territorio; è chiaro, però, che a questo punto abbiamo fatto una considerazione: se l'*équipe* che opererà nel campo psichiatrico nel territorio è così composta, anche l'Assessorato della sanità, per coordinare tutti questi settori della tutela della salute mentale sparsi nel territorio, deve essere confortato dalla collaborazione e quindi dalla presenza nel proprio ramo di amministrazione delle stesse figure che abbiamo visto nel dipartimento. Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno, con un apposito articolo, inserire a livello di Assessorato pure la figura dello psichiatra, dello psichiatra infantile, del pedagogo, dello psicologo, dell'infermiere e così via.

Però, se noi avessimo esaminato l'avanzamento culturale della legge numero 180 senza osservare lo stato storico dal quale partiamo, avremmo fallito tutto! La realtà di oggi ci fa notare che per passare dal regime manicomiale al nuovo regime dobbiamo prendere in considerazione anche qui un fattore prima di tutto umano: se è vero che l'assistenza psichiatrica richiede un particolare rapporto tra l'uomo che stende la mano in cerca di aiuto e chi lo deve aiutare, ricordiamoci che il secondo — mi riferisco all'operatore sanitario degli ospedali psichiatrici — deve essere sereno e tranquillo anche sul piano economico, altrimenti non è in condizioni psicologiche di potere aiutare il malato.

Per questi motivi desidero che il Governo si impegni a dare delle risposte precise nell'affrontare con energia il grave e annoso problema dell'Ospedale psichiatrico di Palermo, dove le figure giuridiche operanti sono parecchie e dove c'è un personale paramedico che ha frequentato corsi di avanzatissima specializzazione. Infatti, se non altro per un riconoscimento dei sacrifici affrontati da questo personale e per impiegarlo utilmente, è opportuno affrontare il problema del suo migliore inserimento nell'ambito di questa riforma.

Condivido pienamente quella parte del disegno di legge in cui si dice che l'*équipe* che operando nel territorio curerà i degenti, lavorerà in collegamento col personale dello psichiatrico e secondo le direttive dell'As-

sessorato della sanità, perché altrimenti sarebbe successa una vera e propria « torre di Babele ». Abbiamo previsto anche, alla lettera g) dell'articolo 8, l'istituzione di corsi di riqualificazione per il personale al fine di inserirlo con dignità nel settore dell'assistenza psichiatrica; si tratta di corsi che solo i nostri operatori dello psichiatrico di Palermo già hanno frequentato con rigorosi esami e con sicuro profitto.

Per quanto riguarda, invece, il reinserimento del malato, le preoccupazioni si fanno maggiori perché le buone intenzioni ci sono, ma la capacità realizzatrice è da verificare. Affermo ciò non perché intendo attribuire della responsabilità a questo o a quello schieramento politico (non sarebbe serio farlo in questo momento); le responsabilità, infatti, potranno essere accertate solo nel futuro, se ce ne sarà l'occasione, allorché procederemo ad una verifica sullo stato di attuazione di questa rivoluzione dell'assistenza psichiatrica per correggere, per modificare, per apporare tutti quegli aggiustamenti che una legge così di avanguardia, ma anche così pericolosa, ci consentirà o ci costringerà ad introdurre nel futuro.

Per quanto riguarda, poi, il reinserimento del malato nella società, mi pare un fatto qualificante l'avere previsto di venire incontro a quel datore di lavoro, sia esso pubblico che privato, che volesse assumere un individuo che sia stato dimesso da un ospedale psichiatrico. E' un aspetto importante questo, in quanto esoneriamo il datore di lavoro dal pagamento degli oneri previdenziali, accollandoli alla Regione.

Attraverso il reinserimento del malato nella società si dà la possibilità a quest'ultimo di diventare un soggetto come tutti gli altri. La Democrazia cristiana, infatti, è contro ogni tipo di ghetto. Ricordiamoci, peraltro, che il malato di mente condiziona col suo modesto contributo di particella umana la società e che, a sua volta, è da essa condizionato. Quindi, il Governo, a mio avviso, deve sensibilizzare il più possibile la società isolana affinché assuma un atteggiamento diverso nei riguardi del malato, un atteggiamento che non sia emarginante, ma riabilitante e non si sottragga dal collaborare col Governo e con il mondo sanitario nel compiere quello che è un preciso dovere per l'uomo.

PLACENTI, *Assessore alla sanità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACENTI, *Assessore alla sanità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche io mi limiterò a sviluppare soltanto brevissime considerazioni nella parte conclusiva del dibattito su questo disegno di legge, e non perché non sia profondamente consapevole della portata, della valenza, della significazione che questo disegno di legge contiene e porta in sé, ma perché, come giustamente veniva richiamato dal relatore, questa Assemblea non è nuova alla trattazione di questo argomento; anzi, già in altre occasioni abbiamo avuto la possibilità di manifestare le nostre valutazioni, le nostre considerazioni in un dibattito che giustamente si è svolto in forme e in maniere anche appassionanti.

Mi limiterò a fare brevissime considerazioni anche perché le valutazioni del Governo sono state svolte e sono ampiamente contenute nella relazione con la quale il Governo ha trasmesso questo disegno di legge alla Commissione competente per l'elaborazione diligente che poi la settima Commissione ne ha fatto.

Però, non posso esimermi dal richiamare alcune delle questioni di fondo e soprattutto voglio incominciare col dire che la premessa ideologica sulla quale si fonda, si articola e si sviluppa questo disegno di legge è la legge numero 180 e la valutazione che su tale legge noi abbiamo inteso dare.

Abbiamo più volte ripetuto che il giudizio sulla legge numero 180 come di una legge che veniva imposta da una contingenza particolare, come di una legge allora voluta per evitare il *referendum* proposto, è assolutamente parziale e quindi va decisamente superato essendo la legge numero 180, a nostro avviso, la conclusione di un dibattito politico e culturale che per molti anni ha interessato il nostro Paese e che trova la sua conclusione più congrua e più opportuna appunto nella legge citata; un dibattito che porta a concludere che il malato di mente non può assolutamente essere un soggetto che deve interessare la pubblica sicurezza ed è invece un soggetto che deve essere interamente recuperato alla dignità dell'uomo.

La scissura che si era verificata tra medicina e psichiatria viene ad essere interamente recuperata con la legge numero 180.

Tale legge l'anno scorso, diciamolo pure francamente, ha trovato la nostra Regione, per quanto riguarda le strutture, impreparata a recepirla pienamente ed interamente, ma l'ha trovata anche con una certa predisposizione ad applicarla.

L'applicazione della legge numero 180, per quello che è stato possibile (e intendo riferirmi soprattutto alla gestione politica di questa legge), in Sicilia è stata la più coerente allo spirito ed alla lettera delle norme della stessa legge nazionale.

Abbiamo più volte detto, né intendiamo sottacerlo in questa occasione, che la legge numero 180 presupponeva una diversa struttura del territorio siciliano. Abbiamo detto che il territorio siciliano, forse per delle ragioni che non chiamano in causa responsabilità né del presente, né dell'immediato passato, ma la storia, non era adeguatamente organizzato e preparato a recepire integralmente e pienamente la legge numero 180.

Lo sforzo che si intende compiere con questo disegno di legge è proprio questo: cercare di colmare quello che giustamente nella relazione dell'onorevole Lucenti veniva indicato come lo scarto tra gli obiettivi che noi abbiamo inteso perseguire in sede di applicazione della legge numero 180 ed intendiamo perseguire coerentemente con il dettato e con le norme della legge-quadro di riforma sanitaria, la numero 833 (cioè tra gli obiettivi che prima ci sono stati assegnati dalla legge numero 180 e poi ribaditi dalla legge numero 833) e quella che è la condizione, la realtà del nostro territorio. Doveva essere necessariamente superato, eliminato, recuperato questo scarto; e questo è uno dei motivi, una delle ragioni essenziali dalle quali scaturisce questo disegno di legge che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

L'articolo 1 contiene gli indirizzi programmatici che si intendono affidare a questo provvedimento legislativo, indirizzi che noi vogliamo brevemente riassumere in questi termini: tutela e promozione della salute mentale attraverso attività svolte a livello prevalentemente territoriale; integrazione

dei presidi e dei servizi per la tutela della salute mentale; superamento degli ospedali psichiatrici e loro diversa utilizzazione.

Molto importante è per noi questo terzo obiettivo, il superamento degli ospedali psichiatrici, di cui era possibile ricavare menzione nell'intervento dell'onorevole Piccione, quando egli giustamente richiamava l'attenzione sulla situazione specifica e particolare dell'ospedale psichiatrico di Palermo. Non è assolutamente possibile proporsi questo obiettivo se intanto nel nostro territorio noi non creiamo le condizioni e le strutture territoriali che possono essere destinatarie di questo processo di superamento, di trasformazione e di riconversione delle strutture psichiatriche.

Abbiamo bisogno, quindi, di un'azione che chiama in causa la responsabilità di tutti gli operatori e l'attenzione e la corresponsabilità di tutti coloro che sono preposti a far rispettare ed applicare questa legge.

Sono essenzialmente d'accordo con l'onorevole Piccione anche quando egli afferma la necessità di una vasta azione di sensibilizzazione senza la quale non si determinerebbe il presupposto indispensabile perché questa legge trovi pronta applicazione nel territorio siciliano. Ed è necessario promuovere questa azione vastissima di sensibilizzazione per far sì che il dibattito politico e culturale si chiuda definitivamente sulla base di una valutazione che deve essere comune a tutta la comunità isolana, che deve necessariamente cambiare atteggiamento, ove ancora rimanessero questi ritardi, nei confronti del malato di mente, nel senso che quest'ultimo deve essere considerato alla stessa stregua di un qualsiasi altro paziente senza quelle distinzioni — molto spesso anche mortificanti — per cui nel passato il malato di mente è stato perfino sospinto a rimanere in una condizione «ghettizzante». Ma questa azione di sensibilizzazione presuppone anche un coinvolgimento che deve chiamare in causa la responsabilità dei politici, di coloro i quali ad ogni livello sono chiamati ad applicare la legge, ed innanzitutto delle province e dei comuni per la parte che a loro resta assegnata, perché a loro è affidato il compito fondamentale di una ricognizione nel territorio che ci porti ad individuare tutte le strutture che possono essere assunte, attraverso delle mo-

dificazioni, a strutture capaci di rimanere come destinatarie di questo processo di riconversione degli ospedali psichiatrici.

Si conferma, quindi, anche in questo disegno di legge, il ruolo, che noi abbiamo inteso assegnare agli enti locali, di protagonisti nella programmazione e nella composizione della risposta che loro debbono poter dare ai problemi specifici del loro territorio.

Sono questi i motivi di fondo che noi abbiamo posto nell'impostazione di questo disegno di legge che, come giustamente veniva detto, ha degli aspetti profondamente innovativi per cui può dirsi decisamente realistico e coraggioso, ma che sarebbe destinato ad un autentico insuccesso se dovesse mancare ad esso la partecipazione corale non soltanto degli operatori del settore, ma di tutti coloro che sono chiamati a renderlo operante nel territorio siciliano.

Per quanto riguarda le preoccupazioni manifestate dal relatore in ordine alla copertura finanziaria del disegno di legge, vorrei ricordare all'onorevole Lucenti che il secondo comma dell'articolo 17 del disegno di legge stabilisce che « l'onere ricadente negli esercizi successivi al 1979 troverà riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47 ». Pertanto, la Regione ha inteso far fronte con le proprie risorse finanziarie agli oneri derivanti da questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

MARINO, segretario:

« Art. 1.

La Regione siciliana, nell'ambito delle competenze e dei principi fissati dalla legge 23 dicembre 1978, numero 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, persegue, in

tema di tutela della salute mentale, la realizzazione delle seguenti finalità:

— tutela e promozione della salute mentale attraverso attività svolte a livello prevalentemente territoriale e rivolte alla prevenzione, alla cura e al reinserimento sociale, attraverso interventi che agiscano soprattutto sui bisogni socio-psicologici della comunità e dei soggetti affetti da malattie mentali;

— l'integrazione dei presidi e dei servizi per la tutela della salute mentale con le altre strutture sanitarie e loro coordinamento con i servizi sociali operanti nel territorio;

— superamento degli ospedali psichiatrici e loro diversa utilizzazione, realizzando la massima partecipazione dei comuni o dei loro consorzi ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

MARINO, segretario:

« Art. 2.

Ai fini di assicurare gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali, la Regione siciliana programma e promuove servizi territoriali di tutela della salute mentale, a struttura dipartimentale, che, quali organismi operativi delle unità sanitarie locali, quando queste entreranno in funzione, operano nelle strutture e nei presidi socio-sanitari nel territorio di competenza, compresi quelli universitari secondo le modalità previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, numero 833.

I predetti servizi territoriali devono essere istituiti con riferimento ad ambiti territoriali che coincidono con ciascuna unità sanitaria locale ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

sostituire nel primo comma le parole « presidi socio-sanitari » con le altre « presidi sanitari e sociali ».

Pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

MARINO, segretario:

« Art. 3.

La programmazione sul territorio delle strutture per la realizzazione del servizio territoriale di tutela della salute mentale deve essere effettuata tenendo conto della necessità di garantire una equilibrata diffusione territoriale anche in rapporto a particolari situazione geografiche, urbanistiche ed epidemiologiche. Il piano relativo, predisposto dall'Assessore regionale per la sanità, è approvato con decreto dello stesso, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

I predetti adempimenti devono essere attuati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni di cui al primo comma del seguente articolo 4.

Restano salve ed operanti le norme di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 8 gennaio 1979, numero 3 ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

all'ultimo comma sostituire le parole « al terzo comma dell'articolo 5 della legge 8 gennaio 1979, numero 3 » con le altre: « al terzo comma dell'articolo 5 del decreto legge 10 novembre 1978, numero 702 ».

Pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

MARINO, segretario:

« Art. 4.

Le amministrazioni provinciali, comprese quelle nel cui territorio non esiste ospedale psichiatrico, sulla base delle segnalazioni e delle indicazioni dei comuni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvedono:

a) all'accurata ricognizione dei locali e delle strutture da utilizzare, per i servizi territoriali di tutela della salute mentale e per le altre forme di assistenza extra-ospedaliera, tenendo conto dell'esistente personale, locali e attrezzature dei centri di igiene mentale, ospedali psichiatrici, ambulatori e dei soppressi enti mutualistici, dei disciolti enti ed in genere di ogni altro presidio assistenziale;

b) a predisporre un piano di intervento finalizzato agli obiettivi di cui alla presente legge corredato da analitica relazione finanziaria ed a fornire all'Assessorato regionale della sanità le necessarie indicazioni operative per la programmazione delle attività dei servizi territoriali di tutela della salute mentale, promuovendo la partecipazione dei presidi e servizi sanitari esistenti nel territorio alla elaborazione della proposta stessa.

La Regione siciliana favorisce l'attuazione del piano di intervento attraverso la erogazione di contributi finanziari da assegnare annualmente su base provinciale, commisurandoli al costo di gestione del complesso delle attività di assistenza socio-psichiatrica pubblica provinciale, intra ed extra-ospedaliera, da sostenere.

Il riparto dei contributi finanziari che sono concessi alle province ed ai comuni interessati con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, è effettuato secondo il piano di cui all'articolo 3 della presente legge.

Le province ed i comuni sono tenuti ad

informare l'Assessorato regionale della sanità, sulla entità delle spese che saranno effettuate per l'attuazione del piano di intervento per la tutela della salute mentale, nonché a fornire una relazione sui risultati degli interventi relativi all'esercizio finanziario scaduto.

L'Assessore regionale per la sanità accredita i fondi concessi alle province ed ai comuni ai sensi del quarto comma del presente articolo contestualmente all'approvazione del piano di cui al precedente articolo 3.

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge le amministrazioni provinciali invitano i comuni a far pervenire, entro i trenta giorni successivi, le segnalazioni e le indicazioni di cui al primo comma ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PARISI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, chiedo che venga conferito alla Presidenza mandato per il coordinamento formale del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

MARINO, *segretario*:

« Art. 5.

Il servizio territoriale di tutela della salute mentale, che realizza la ricomposizione, nell'ambito territoriale, degli interventi rivolti alla tutela della salute mentale, alla cura ed al reinserimento sociale in rapporto a tutte le fasce di età e attraverso l'integrazione con le altre funzioni e servizi ri-

guardanti l'assistenza, la scuola, il tempo libero e i servizi sociali degli enti locali, opera con *équipes* polivalenti che assicurino la continuità dell'intervento nei tre momenti di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché i servizi di base nelle varie strutture:

a) nei distretti socio-sanitari per gli interventi psichiatrici di prevenzione e cura a livello periferico mediante ambulatori, visite domiciliari, riunioni di gruppo, azioni socio-ambientali, azioni negli ambienti di lavoro e mediante ogni altra attività finalizzata alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura, al recupero ed al reinserimento sociale del malato;

b) nei servizi psichiatrici istituiti presso gli ospedali generali con funzioni di consulenza, diagnosi e cura. Detti servizi dotati del numero di posti-letto previsti dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, ricoverano, per brevi periodi, soltanto coloro che necessitano di trattamento sanitario in regime ospedaliero volontario o obbligatorio;

c) in tutti gli spazi comunitari istituiti, all'esterno dell'ambito dell'ospedale generale, con funzioni di strutture alternative al ricovero, nonché come luogo di incontro e recupero psico-sociale, utilizzando prevalentemente interventi psicoterapici ed attività ri-socializzanti. Dette strutture sono attuate in relazione alle effettive esigenze;

d) negli ospedali psichiatrici fino al loro graduale superamento, sia per l'assistenza diretta dei malati ancora degenti, sia per favorire la deospedalizzazione con presa in carico nei servizi territoriali di tutela della salute mentale. A tal fine l'assistenza specialistica viene assicurata dalle *équipes* che operano nel territorio in cui l'ospedale psichiatrico si trova, le quali allo scopo di favorire ed accelerare la deospedalizzazione dei malati ancora degenti provenienti da altri territori, operano in collegamento con l'*équipe* propria del territorio di provenienza del degente. Il personale sanitario e paramedico che opera presso l'ospedale psichiatrico è organizzato dal proprio servizio territoriale di tutela della salute mentale, previo collegamento con i responsabili dell'ospedale psichiatrico, secondo le direttive dell'Assessorato regionale della sanità ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

all'articolo 5, lettera a), sostituire l'espressione « distretti socio-sanitari » con l'altra « distretti sanitari e sociali »;

— dalla Commissione:

all'articolo 5 sostituire la lettera d) con la seguente:

« Negli ospedali psichiatrici, fino al loro graduale superamento, sia per l'assistenza diretta dei malati del proprio territorio ancora degenti, sia per favorirne la deospedalizzazione con presa in carico nei servizi territoriali di tutela della salute mentale. Il personale sanitario e parasanitario che opera presso l'ospedale psichiatrico è funzionalmente organizzato dal proprio servizio territoriale di tutela della salute mentale, previo collegamento con i responsabili dell'ospedale psichiatrico, secondo le direttive dell'Assessorato regionale della sanità.

L'assistenza degli altri ricoverati viene assicurata dalle *équipes* che operano nel territorio in cui l'ospedale psichiatrico si trova. Allo scopo di favorire ed accelerare la deospedalizzazione dei malati ancora degenti, le predette *équipes* operano in collegamento con il servizio di tutela della salute mentale proprio del territorio di provenienza del degente ».

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

MARINO, segretario:

« Art. 6.

Il servizio territoriale di tutela della sa-

lute mentale è espletato dal personale proveniente dagli ospedali psichiatrici, dai servizi e presidi psichiatrici pubblici extra-ospedalieri, compresi i centri di igiene mentale.

L'organico di ciascuna *équipe* è costituito dalle seguenti figure professionali: sanitari psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, infermieri/e.

L'entità numerica degli operatori viene determinata per ciascun servizio territoriale di tutela della salute mentale tenendo conto della articolazione del servizio stesso, commisurandolo in relazione alle esigenze derivanti dall'assistenza domiciliare, ambulatoriale e degenziale della popolazione, compresa quella eventuale dell'ospedale psichiatrico fino alla sua totale smobilitazione, nonché in riferimento alla estensione del territorio e dei presidi previsti nello stesso.

La eventuale presenza di personale ausiliario di assistenza, nonché di altre figure professionali quali terapisti, animatori, tecnici di diagnosi e della riabilitazione, è stabilita in rapporto alle effettive esigenze di ciascun servizio.

L'organizzazione di ciascun servizio territoriale di tutela della salute mentale, prevede:

a) la sede centrale del coordinamento operativo in uno degli ambulatori territoriali;

b) l'organizzazione del lavoro in *équipes*;

c) il coordinatore, individuato nel territorio con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, con maggiore anzianità nel grado, che è anche il responsabile del servizio di diagnosi e cura presso l'ospedale generale ove esiste.

Presso ogni servizio territoriale di tutela della salute mentale deve attuarsi la conferenza di tutti gli operatori, presieduta dal coordinatore. Essa si riunisce periodicamente per esprimere pareri sulle linee fondamentali della programmazione e dell'organizzazione del lavoro ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Marconi, Gentile, Laudani ed Amata il seguente emendamento:

all'ultimo comma dopo le parole « presieduta dal coordinatore » aggiungere « ed

aperta alla partecipazione delle forze sociali operanti nel territorio».

Comunico, inoltre, che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

al quarto comma dopo la parola « diagnosi » aggiungere l'aggettivo « strumentale ».

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PARISI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento presentato dagli onorevoli Marconi, Gentile ed altri era già stato presentato e respinto in Commissione.

Pertanto, la Commissione a maggioranza esprime parere contrario su di esso.

PLACENTI, *Assessore alla sanità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACENTI, *Assessore alla sanità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo che l'emendamento venga accantonato per un approfondimento.

PICCIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Democrazia cristiana è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, l'articolo 6 ed il relativo emendamento degli onorevoli Marconi, Gentile ed altri, sono accantonati.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

MARINO, *segretario*:

« Art. 7.

L'Assessore regionale per la sanità, per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, riferite al servizio della salute mentale, si avvale, in posizione di comando, di operatori che esplicano la loro attività in istituzioni sanitarie psichiatriche pubbliche, in numero non superiore a dieci, assicurando la presenza di tutte le figure professionali previste nell'*équipes* di cui all'articolo 6 ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Laudani, Gentile, Marconi e Cagnes il seguente emendamento:
sopprimere l'articolo 7.

PICCIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONE. Signor Presidente, considerata la delicatezza dell'articolo in questione, chiedo, a nome della Democrazia cristiana, una breve sospensione della seduta per consentire ai colleghi riuniti nelle Commissioni di essere presenti alla discussione sull'articolo 7 e sul relativo emendamento.

(Proteste dai banchi di sinistra)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se fate confusione, sarò costretto a sospendere la seduta non perché l'ha richiesto il gruppo della Democrazia cristiana, ma perché non mi mettete in condizione di lavorare.

MOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOTTA. Signor Presidente, l'onorevole Piccione non può chiedere ed ottenere la sospensione della seduta durante la discussione di un emendamento senza che la sua richiesta venga posta in votazione.

LA RUSSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA. Signor Presidente, l'onorevole Piccione, per evitare che i lavori dell'Aula

siano contestuali a quelli delle Commissioni, ha chiesto alla Presidenza di sospendere la seduta per richiamare i componenti delle Commissioni in Aula.

PICCIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONE. Signor Presidente, ritiro la richiesta di sospensione e chiedo l'accantonamento dell'articolo 7 per un ulteriore approfondimento.

Invito intanto la Presidenza a sospendere i lavori delle Commissioni durante quelli d'Aula.

PLACENTI, *Assessore alla sanità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACENTI, *Assessore alla sanità*. Signor Presidente, poiché l'articolo 7 riveste particolare importanza per quanto attiene alla struttura, alla praticabilità ed alle modalità di applicazione nel territorio siciliano dell'intero disegno di legge, il Governo chiede l'accantonamento dell'articolo per un ulteriore approfondimento.

LAUDANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUDANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quanto sta avvenendo questa sera in Aula è certamente grave. E' già stato accantonato, infatti, un primo emendamento, quello all'articolo 6, la cui eventuale approvazione certamente non comportava uno stravolgimento della legge.

Noi, nel rispetto del normale gioco democratico del voto di maggioranza e di minoranza, chiediamo che l'Assemblea esprima il proprio voto.

Quando si tenta, con espedienti di ogni genere, di bloccare questo gioco, che rientra nell'attività normale dell'Assemblea, si fa cosa grave.

Per questo motivo, signor Presidente, ritengo che accedere in questo momento alla richiesta di accantonamento sia un fatto altrettanto grave.

Anche qui, infatti, l'emendamento presentato non tende assolutamente a stravolgere il disegno di legge.

D'altra parte, se si dovessero accantonare tutti gli articoli su cui vengono presentati emendamenti, allora non si potrebbe più andare avanti.

Per questo motivo, signor Presidente, chiediamo che l'emendamento presentato venga votato; altrimenti questa sera non si potrà votare il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Governo di accantonare l'articolo 7 ed il relativo emendamento.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvata)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

MARINO, *segretario*:

« Art. 8.

Spetta all'Assessorato regionale della sanità provvedere a:

a) programmare e coordinare le attività dei servizi territoriali di tutela della salute mentale;

b) promuovere la ricerca scientifica anche in collaborazione con le università;

c) elaborare dati statistici ed epidemiologici;

d) provvedere, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana eventuali modifiche dei vari servizi territoriali di tutela della salute mentale in rapporto alle disponibilità di personale e alle esigenze di servizio;

e) verificare l'idoneità dei locali e delle strutture dei servizi territoriali di tutela della salute mentale;

f) indicare annualmente i servizi, o altro idoneo presidio operante nel territorio, presso i quali dovrà effettuarsi il tirocinio psichiatrico del personale medico;

g) programmare corsi di preparazione, qualificazione e formazione del personale sanitario non medico, da istituire secondo le norme della legge regionale 24 luglio 1978, numero 22, nonché corsi di aggiornamento per il personale medico e paramedico desti-

nato ai servizi territoriali di tutela della salute mentale;

h) indicare le modalità per il superamento della lungodegenza manicomiale ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

MARINO, segretario:

« Art. 9.

La destinazione dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri enti pubblici che, all'atto della entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, numero 833, provvedono per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali al ricovero e alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale, è disciplinata secondo quanto previsto dalla suddetta legge 23 dicembre 1978, numero 833 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 10.

MARINO, segretario:

« Art. 10.

Fino alla entrata in funzione delle unità sanitarie locali, ai fini della costituzione dei presidi e servizi per la tutela della salute mentale, nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, l'Assessore regionale per la sanità, sentito il parere della competente Commissione legislativa, autorizza la destinazione ai presidi e servizi predetti del per-

sonale, in servizio alla data dell'1 gennaio 1979 che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, numero 833, erogavano assistenza in regime di convenzione.

Con le stesse modalità le province possono essere autorizzate alla istituzione di posti di organico di personale indispensabile ai fini del funzionamento del servizio ed alle relative assunzioni per pubblico concorso.

I concorsi devono essere banditi entro 60 giorni dalla data dell'autorizzazione di cui al secondo comma.

Nelle more dell'espletamento dei pubblici concorsi le province possono procedere al conferimento dell'incarico temporaneo secondo la procedura prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130.

Con la stessa procedura di cui al comma precedente si provvede alla scelta del personale di cui al primo comma qualora le richieste siano superiori alle rispettive dotazioni organiche ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dall'onorevole Sciangula i seguenti emendamenti:

al secondo comma sostituire le parole « le province » con le altre « gli enti ospedalieri » e la parola « autorizzate » con l'altra « autorizzati »;

al quarto comma sostituire le parole « le province » con le altre « gli enti ospedalieri ».

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, dichiaro di ritirare gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 10.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 11.

MARINO, segretario:

« Art. 11.

Fino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali le province provvedono ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli ospedali psichiatrici provinciali ed ogni altra funzione riguardante l'assistenza ed i servizi psichiatrici secondo i principi della presente legge e le direttive che saranno impartite, in relazione alla rispettiva competenza, dagli Assessori regionali per la sanità e per gli enti locali.

Le province provvedono, altresì, a:

— fornire all'Assessorato regionale della sanità ogni utile elemento di valutazione ai fini del coordinamento del servizio territoriale di tutela della salute mentale;

— promuovere le modalità per il superamento della lungodegenza manicomiale indicando a tal fine, con il concorso dei comuni, adeguate soluzioni residenziali a livello territoriale, misure economiche e sociali a sostegno del reinserimento, nonché gli interventi necessari per una pratica di deospedalizzazione e favorendo la diversa utilizzazione delle strutture manicomiali esistenti;

— raccogliere i dati statistici ed epidemiologici in conformità alle indicazioni dell'Assessore regionale per la sanità ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 12.

MARINO, segretario:

« Art. 12.

L'Assessore regionale per la sanità, in aggiunta ai benefici spettanti alle cooperative ai sensi della legislazione vigente, è autorizzato a concedere contributi *una tantum* per l'acquisto di attrezzature, alle cooperative formate per almeno due terzi da soggetti, residenti in Sicilia, dimessi da ospedali psichiatrici, o che abbiano trascorso globalmente almeno un anno di degenza in strutture psichiatriche private.

Il contributo di cui al precedente comma non può superare l'importo di lire 2 milioni per ciascuna cooperativa.

Alle cooperative di cui al primo comma può essere altresì erogato un contributo trimestrale non superiore a lire 150 mila, per spese di assistenza amministrativa e contabile ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 13.

MARINO, segretario:

« Art. 13.

Alle aziende che assumono stabilmente, o per periodi non inferiori a tre mesi, soggetti, residenti in Sicilia, dimessi da ospedali psichiatrici o che abbiano trascorso, globalmente, almeno un anno di degenza in strutture psichiatriche private, viene corrisposto trimestralmente, a titolo di contributo, un importo pari all'ammontare dei versamenti per oneri previdenziali ed assistenziali effettuati in relazione ai rapporti di lavoro instaurati, ai sensi del presente articolo, nel trimestre precedente.

La corresponsione del contributo di cui al precedente comma è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuta effettuazione dei versamenti stessi ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 14.

MARINO, segretario:

« Art. 14.

Agli enti locali e ad ogni altro ente pubblico che stipulano convenzioni con le cooperative di cui all'articolo 12 della presente

legge, per l'effettuazione di lavori socialmente utili o relativi ai propri fini istituzionali, viene erogata, a titolo di contributo, una somma pari al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta fino ad un importo non superiore a 30 milioni annui per ciascuna cooperativa.

Qualora nel corso dell'esercizio finanziario, per esigenze sopravvenute, l'ammontare delle spese da sostenere ai sensi del precedente comma superi l'ammontare dei fondi all'uopo accreditati all'ente locale per l'esercizio finanziario stesso, l'ente locale, laddove non sia possibile provvedere altrimenti con i fondi già accreditati ai sensi della presente legge, è autorizzato ad anticipare i fondi necessari dando contestuale comunicazione dell'accertata richiesta di integrazione all'Assessore regionale per la sanità.

L'Assessore regionale per la sanità provvede al versamento dei contributi relativi alle comunicazioni di cui al precedente comma, mediante ordine di accreditamento intestato al legale rappresentante dell'ente locale interessato. Gli oneri di cui al presente comma costituiscono spese obbligatorie ».

PARISI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, si avverte l'esigenza di una migliore formulazione del primo rigo dell'articolo 14. Infatti, l'espressione « Agli enti locali e ad ogni altro ente pubblico » potrebbe essere inopportuna, mentre sarebbe preferibile usare l'espressione ricorrente nella legislazione regionale « Agli enti locali ed agli altri enti pubblici regionali o sottoposti alla tutela e vigilanza della Regione ».

Ritenevo che presentasse un emendamento in tal senso il Governo.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dalla Commissione i seguenti emendamenti:

al primo comma sostituire le parole « ad ogni altro ente pubblico » con « gli enti pubblici regionali o sottoposti alla tutela o vigilanza della Regione »;

al primo comma sopprimere le parole « fino ad un importo non superiore a 30 mi-

lioni annui per ciascuna cooperativa ».

Pongo in votazione il primo emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione il secondo emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 15.

MARINO, *segretario*:

« Art. 15.

Le misure economiche previste per soggetti affetti da malattia mentale non si applicano a coloro che siano stati assunti ai sensi del precedente articolo 13, sintanto che permane il rapporto di lavoro.

Le misure economiche previste per i soggetti affetti da malattia mentale si applicano nella misura ridotta di un terzo ai soci occupati dalle cooperative che abbiano stipulato convenzioni con gli enti locali ai sensi del precedente articolo 14, sintanto che permane la loro occupazione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 16.

MARINO, *segretario*:

« Art. 16.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per il triennio 1979-1981 la spesa

di lire 40.000 milioni di cui lire 300 milioni a carico dell'esercizio 1979 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 17.

MARINO, segretario:

« Art. 17.

All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario corrente si provvede con parte delle economie del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, utilizzabili a termini dell'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47.

L'onere ricadente negli esercizi successivi al 1979 troverà riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Presidenza del Presidente RUSSO

Si riprende l'esame dell'articolo 6 e del relativo emendamento in precedenza accantonati.

Il parere della Commissione sull'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Marconi, Gentile ed altri?

PARISI, *Presidente della Commissione*. A maggioranza è contraria.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PLACENTI, *Assessore alla sanità*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-

damento aggiuntivo all'articolo 6 a firma degli onorevoli Marconi, Gentile ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si riprende l'esame dell'articolo 7 e del relativo emendamento soppressivo dello stesso articolo Marconi ed altri in precedenza accantonati.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

dopo la parola « comando » aggiungere « presso l'Assessorato sentita la Commissione legislativa competente con le modalità previste dall'articolo 25 della legge 3 giugno 1975, numero 27 ».

PARISI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI, *Presidente della Commissione*. L'emendamento della Commissione è stato presentato a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento degli onorevoli Marconi, Gentile ed altri?

PARISI, *Presidente della Commissione*. E' contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PLACENTI, *Assessore alla sanità*. Contrario.

MOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOTTA. Signor Presidente, il gruppo del Partito comunista chiede che la votazione dell'emendamento degli onorevoli Marconi, Gentile ed altri avvenga a scrutinio segreto.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, si procede alla votazione per scrutinio segreto sull'emendamento soppressivo dell'articolo 7.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole all'emendamento, pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

MARINO, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Aleppo, Amata, Ammavuta, Barcellona, Bua, Cagnes, Cangialosi, Capitummino, Careri, Chessari, Culicchia, Cusimano, D'Alia, Fede, Ficarra, Fiorino, Gentile, Grande, Grillo, Lamicela, La Russa, Laudani, Leanza, Lo Giudice, Lucanti, Mantione, Marconi, Marino, Martino, Mazzaglia, Messina, Messina, Motta, Muratore, Natoli, Nicoletti, Ojeni, Paolone, Parisi, Piccione, Pino, Pizzo, Placenti, Ravidà, Russo, Sardo Infirri, Sciangula, Taormina, Tricoli, Trincanato, Tusa, Valastro, Virga.

Sono in congedo: Gueli, Montanti, Pulara e Toscano.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego il deputato segretario di procedere alla numerazione dei voti.

(Il deputato segretario numera i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti	53
Astenuto	1
Votanti	52
Maggioranza	27
Voti favorevoli	26
Voti contrari	27

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione del disegno di legge:
« Norme in tema di riorganizzazione del-

l'assistenza psichiatrica nella Regione siciliana » (567/A).

PRESIDENTE. Si passa alla votazione dell'emendamento aggiuntivo della Commissione, in precedenza accantonato.

MOTTA. Il gruppo del Partito comunista si astiene dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che è stato presentato al titolo il seguente emendamento dalla Commissione:

nel titolo del disegno di legge sostituire le parole « dell'assistenza psichiatrica » con le altre « della tutela della salute mentale ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione il titolo nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 18.

MARINO, segretario:

« Art. 18.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

La votazione finale del disegno di legge avverrà in altra seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo di passare al terzo punto dell'ordine del giorno: Elezione di nove membri di ciascuna delle Commissioni provinciali di controllo di Agrigento, Catania, Palermo, Siracusa (legge regionale 21 febbraio 1976, numero 1).

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Elezione di nove membri della Commissione provinciale di controllo di Catania (legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1).

PRESIDENTE. Si inizia con la votazione per scrutinio segreto per la Commissione provinciale di controllo di Catania.

Avverto che ciascun deputato potrà votare per sei nominativi.

Scelgo la Commissione di scrutinio: onorevoli Culicchia, Fede e Chessari.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto per l'elezione di nove componenti della Commissione provinciale di controllo di Catania.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

MARINO, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Aleppo, Amata, Ammavuta, Barcellona, Bua, Cagnes, Cangialosi, Capitummino, Careri, Chessari, Culicchia, Cusimano, D'Alia, Fede, Ficarra, Fiorino, Gentile, Giuliano, Grande, Grillo, Lamicela, La Russa, Laudani, Leanza, Lo Giudice, Lucenti, Mantione, Marconi, Marino, Martino, Mattarella, Mazzaglia, Messana, Messina, Motta, Muratore, Natoli, Nicita, Nicoletti, Ojeni, Paolone, Parisi, Pino,

Pizzo, Placenti, Ravidà, Russo, Sardo Infirri, Sciangula, Taormina, Tricoli, Trincanato, Tusa, Valastro, Virga, Vizzini.

Sono in congedo: Gueli, Montanti, Pul-lara e Toscano.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego la Commissione di scrutinio di procedere allo spoglio delle schede.

(Si procede allo spoglio delle schede)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti e votanti	56
Hanno ottenuto voti:	
Capizzi Federico	28
Cinnirella Salvatore	28
Panitteri Salvatore	28
Cantarella Mariano	28
Russo Michele	28
Impellizzeri Aldo	28
Maccarrone Pietro	22
Battiato Salvatore Enrico . .	22
Ciccarelli Renato	19
Musumeci Vittorio	6

Risultano pertanto eletti i signori: Capizzi Federico, Cinnirella Salvatore, Panitteri Salvatore, Cantarella Mariano, Russo Michele, Impellizzeri Aldo, Maccarrone Pietro, Battiato Salvatore Enrico e Ciccarelli Renato.

Rinvio della elezione di nove membri di ciascuna delle Commissioni provinciali di controllo di Agrigento, Palermo, Siracusa (legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1).

PRESIDENTE. Avverto che l'elezione di nove membri di ciascuna delle Commissioni provinciali di controllo di Agrigento, Palermo e Siracusa avrà luogo nella seduta pomeridiana del 31 luglio 1979.

Discussione del disegno di legge: «Disciplina degli asili-nido nella Regione siciliana (11-501/A).

PRESIDENTE. Si riprende l'esame del secondo punto dell'ordine del giorno: — Discussione di disegni di legge.

Si passa alla discussione del disegno di legge: «Disciplina degli asili-nido nella Regione siciliana» (11-501/A), posto al numero 2).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Gentile, per svolgere la relazione.

GENTILE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo in data 27 novembre 1978 presentava un disegno di legge concernente «Norme per il finanziamento degli asili-nido e modifiche della normativa prevista dalla legge 5 luglio 1974, numero 17, e legge 1° agosto 1977, numero 86».

Un'approfondita analisi e valutazione della gestione di tutta la legislazione regionale in attuazione della legge-quadro, numero 1044 del 1971 e specificatamente delle leggi numero 39 del 1972, numero 17 del 1974, numero 25 del 1977 e numero 86 del 1977, sia per quanto attiene ai risultati positivi, peraltro assai scarsi, sia per quanto attiene ai risultati negativi, come difficoltà di gestione e da parte della Regione e da parte degli enti locali e per l'inadeguatezza dei finanziamenti, ha posto il problema di un riesame complessivo di tutta la normativa regionale in materia di asili-nido.

Da qui l'esigenza di elaborare un testo unico che affrontasse tutta la tematica degli asili-nido dalle norme di carattere generale a quelle per il rifinanziamento dei piani, a quelle per la progettazione e realizzazione degli asili-nido, a quelle per la gestione e per il personale, a quelle per i corsi di formazione del personale, a quelle finanziarie.

Nell'elaborazione del testo unico il riordinamento della normativa precedente è stato arricchito e dalla valutazione delle esperienze di gestione delle leggi citate e dalla maturazione nella coscienza dei cittadini di un modello di società in cui i servizi sociali si vanno sempre più delineando come strumenti essenziali alla crescita del cittadino,

come singolo e come collettività. Questo modello di società a misura di uomo evidentemente comporta un ruolo diverso delle istituzioni, direi un ruolo più attento ai segni di novità che, ora distinti, ora confusi, vengono espressi da una società in trasformazione impegnata in una battaglia per il superamento di ingiustizie, di disuguaglianze, sia che queste si manifestino con tutta la loro scarna crudezza, sia che portino il segno di interventi paternalistici, espressione di un modo vecchio di concepire lo Stato, quello Stato che era garante delle disuguaglianze e delle ingiustizie.

Credo che faremmo grave torto alle donne democratiche, al loro impegno a condurre guerre ideali per la trasformazione della società attraverso battaglie per obiettivi concreti se qui non ricordassimo brevemente il primo momento in cui fu affrontato il problema del servizio al bambino nella primissima età.

Voglio ricordare a tal proposito la legge numero 860 del 1950 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, che fu la prima legge democratica e popolare della Repubblica italiana, ma anche la più progressiva, voluta e conquistata dalle donne, cariche di una tensione ideale che nel corso degli anni successivi, e non sempre attraverso processi lineari, troverà articolazioni concrete a mano a mano che il movimento democratico delle donne, allargandosi, si arricchiva del contributo di componenti ideologiche diverse, ma tutte tese a dare forza e credibilità all'obiettivo di una società non più contrassegnata da emarginazione e sfruttamento, ma dalla partecipazione e dalla valorizzazione di tutti i cittadini.

La legge numero 860 fa obbligo al datore di lavoro di istituire una camera di allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti. Prevede, inoltre, che l'Ispettorato del lavoro può disporre che il datore di lavoro, in sostituzione della camera di allattamento, provveda ad istituire nelle adiacenze dei locali di lavoro un asilo-nido per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia del bambino. Nella stessa legge, infine, sempre nel titolo relativo alle norme protettive, si fa il primo accenno al personale da adibire agli asili-nido che deve essere in possesso dei requisiti didattici per l'assistenza e l'educazione della prima infanzia.

Vorrei evidenziare due aspetti assai significativi di questa legge che è stata voluta e conquistata dalle donne. Il primo punto da sottolineare è come dal riconoscimento del diritto della donna lavoratrice ad avere una adeguata tutela in caso di maternità, tutela che resta il fatto primario dell'intera legge, si comincia tuttavia a delineare l'esigenza di una adeguata assistenza al bambino; la camera di allattamento, infatti, nel caso che l'Ispettorato del lavoro lo richieda deve essere sostituita da un asilo da istituire nelle adiacenze dei locali di lavoro. La tutela del bambino, in quanto soggetto distinto dalla madre, ha il suo primo rudimentale riconoscimento.

Il secondo punto da sottolineare è come nel rapporto donna-lavoratrice privato-datore di lavoro si inserisca l'Ispettorato del lavoro, chiamato in causa a rappresentare lo Stato, al quale, anche qui in forme quasi primitive, si chiede di farsi garante della qualità di un servizio, anche se privato.

Ho voluto sottolineare questi due punti perché li ritengo i principi cardini dai quali muoverà tutta la politica dei servizi sociali nel senso moderno. Passeranno 20 anni per arrivare alla legge-quadro nazionale numero 1044 istitutiva degli asili-nido quali servizio sociale di interesse pubblico. E, se nella legge continuano ad avere ancora spazio principi come « assistenza » e « custodia », segni ancora di una politica assistenziale paternalistica, tuttavia sono evidenti i segni di un processo che vuole uno Stato che si faccia carico dei bisogni della collettività, che diventi l'interlocutore attraverso le sue articolazioni decentrate della stessa collettività.

Con la legge numero 1044, perciò, viene superato il principio della delega da parte dello Stato agli enti della gestione di servizi di interesse sociale; si ha il superamento della presunzione quasi *de jure* dell'autosufficienza della famiglia a dare risposte complete al processo di crescita del bambino, presunzione secondo la quale l'asilo-nido sarebbe la risposta al caso eccezionale.

La nostra legislazione regionale segna un superamento di alcuni limiti della legge-quadro nazionale: riconosce il bambino soggetto primario di un servizio che comincia a delinearsi non più come struttura « ripro-

duzione » della famiglia o struttura alternativa alla famiglia, ma come nuovo modo di allevare e far crescere il bambino, nuovo modo che coinvolge l'intera società nelle sue diverse articolazioni istituzionali, gli operatori, gli utenti. La natura di questo nuovo servizio, già delineata nella prima legge regionale, viene compiutamente definita nel disegno di legge all'articolo 2. Da questa compiuta definizione formalizzata dal secondo comma dell'articolo 2 muove sostanzialmente la ragione per cui si è pervenuti all'elaborazione del testo unificato.

Presidenza del Vice Presidente D'ALIA

Per la corretta gestione di un servizio cui sono impegnati, sia pure con ruoli distinti, ma difficilmente separabili, componenti diverse e la cui sorte è condizionata dal livello di partecipazione, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, necessitano strumenti legislativi che risultino efficaci non soltanto per i contenuti, ma anche per la loro compiutezza formale, organicità e chiarezza.

Ai fini della crescita e qualificazione della partecipazione l'aspetto formale di una legge assume un significato altrettanto pregnante di quello sostanziale, direi che costituisce una realtà organica con quest'ultimo, al punto da non distinguersene.

Se si vuole veramente costruire lo Stato della partecipazione democratica, lo Stato del decentramento, sia sotto le forme istituzionalizzate sia come coscienza e conoscenza del diritto, il principio della « legge cogente *erga omnes* » deve essere completato, arricchito dal principio della legge per tutti, intendendo tale espressione nell'accezione che tutti i cittadini possono riconoscersi nella legge per la sua capacità di interpretare i messaggi sociali e politici che vengono dalla collettività, ma anche nell'accezione che tutti i cittadini possono servirsi della legge come strumento di crescita quotidiana sia sul piano individuale che su quello collettivo. Questo è il significato che la settima Commissione ha voluto dare all'elaborazione del presente testo unificato, significato che trova una collocazione politica ben precisa tra le iniziative che l'Onu quest'anno ha voluto

dedicare alla celebrazione dell'anno internazionale del bambino.

Le battaglie più nobili, se restano affermazioni di principio, se non si traducono in scelte capaci di trasformare la società, la sua struttura economico-sociale, se non sono capaci di superare la dicotomia tra economico e sociale, se non hanno la forza di configurare un modello di società in cui il personale, il sociale e l'economico si compongono in unità organica tale da concretizzarsi in nuova qualità della vita, le battaglie, anche le più nobili, ripeto, sono destinate a qualificarsi per la loro falsità e non per la loro tensione ideale e politica. La Sicilia di battaglie nobili e false ne ha conosciute tante, ne ha sofferte e continua a soffrirne le conseguenze, ma questa Sicilia è anche cresciuta, vuole fare le sue battaglie non nobili perché false, ma nobili perché vogliono cambiare il volto della Sicilia, anche dando risposte adeguate al diritto del bambino di vivere sino in fondo come valore la sua realtà di bambino.

Sono queste, a grandi linee, le motivazioni ideali che stanno a monte del testo unificato.

Il titolo primo, « Norme di carattere generale », come già evidenziato più avanti, rappresenta un superamento di alcuni limiti della legge-quadro nazionale. Il bambino è il soggetto primario del servizio, non astratto dal contesto sociale, bensì protagonista di un processo di socializzazione che vede integrati famiglia, operatori e comunità locale.

L'asilo è un servizio per tutti; gli *handicaps* non possono costituire motivo di esclusione; qualora vi siano soggetti portatori di qualche *handicap*, dal comitato di gestione vengano prese iniziative a supporto di altre strutture socio-sanitarie esistenti nel territorio perché le capacità del bambino vengano sviluppate al massimo.

Il titolo secondo sulle norme per il rifinanziamento dei piani, predisposto ai sensi della legge nazionale numero 1044, e per la predisposizione di nuovi piani prevede il recupero e l'utilizzazione di tutto il patrimonio di strutture esistenti nel territorio.

L'indicazione complessiva dei criteri di priorità per l'inclusione di nuovi comuni nei piani già predisposti per il quinquennio 1972-76 o per la formazione di nuovi piani

sancisce il principio della programmazione e della formazione dei piani come metodo di spesa finalizzata a dare risposte a bisogni reali.

Prevede, inoltre, l'aumento del finanziamento degli asili-nido a 150 milioni e un meccanismo che consente di agganciare il tetto del finanziamento all'aumento dei costi.

L'estensione del contributo per la gestione anche agli asili non costruiti con finanziamenti *ex legibus* numero 44 e numero 871 conferma il principio della gestione unitaria e garantisce ulteriormente quanto già sancito all'articolo 8 relativamente al finanziamento dei progetti di rifacimento e riattamento di strutture esistenti nel territorio.

Si vuole qui sottolineare che, al fine del consolidamento del rapporto cittadino-istituzione e della sua proiezione concreta nel processo di trasformazione della società, processo che passa anche attraverso la moralizzazione della spesa, la lotta allo spreco, la piena utilizzazione del patrimonio di strutture esistenti, quanto disposto agli articoli 6 ed 8 assume particolare valore. Si pensi agli effetti positivi sul cittadino sia sul piano psicologico come dato immediato sia sul piano politico, meno immediato rispetto al primo, ma senz'altro più pregnante al fine della riduzione in dato concreto del principio della partecipazione come metodo per il consolidamento dell'istituto democratico nell'intera società, si pensi — ripeto — agli effetti positivi sul cittadino che può finalmente vedere, dopo un lungo periodo di inutilizzazione o di mai avvenuta utilizzazione, l'attivazione di strutture comunque costruite, ma certamente costruite col denaro della collettività. Si pensi alle tante donne dei quartieri popolari che hanno sofferto sulla propria pelle, spesso in termini di profondi drammi, le conseguenze della carenza di servizi sociali; alle stesse donne che, muovendo da questa loro realtà, se si vuole a dimensione privata, hanno tratto tuttavia spunto e forza per portare avanti le loro battaglie ideali per la trasformazione della società. Si pensi al contributo che queste donne possono continuare a dare al consolidamento della democrazia in termini di fiducia nelle istituzioni, nel momento in cui possono essere finalmente testimoni dei risultati positivi delle loro battaglie.

Da sottolineare come la predisposizione di nuovi piani sia messa in relazione all'effettivo stato di attuazione dei piani già predisposti nel quinquennio 1972-1976, alla completa realizzazione e avviata gestione degli asili già programmati.

Si ritiene che la credibilità della politica dei servizi deve attestarsi alla capacità e volontà di realizzare compiutamente i piani già predisposti.

Il titolo terzo sulla progettazione e realizzazione degli asili-nido prevede norme prettamente tecniche; sia per la realizzazione delle opere di costruzione che per le espropriazioni occorrenti per la realizzazione e per l'approvazione del progetto rimanda alla legge numero 35 del 1978 ed alla numero 865 del 1971, estendendo agli asili-nido la normativa in materia di lavori pubblici per l'acceleramento e la semplificazione delle procedure e la normativa sull'espropriazione per pubblica utilità.

Si ritiene che l'avere esteso agli asili-nido la normativa vigente in materia di lavori pubblici costituisca ancora un altro serio contributo alla democratizzazione della funzione e dell'uso della legge e contribuisca, altresì, a che la certezza del diritto da principio astratto si traduca in elemento di garanzia per tutti i cittadini.

Tutto il titolo terzo, pur se caratterizzato dalla tecnicità delle norme sia sul piano sostanziale che formale, esalta il ruolo degli enti locali ed anticipa quanto sarà espressamente sancito al titolo sesto (articolo 44): la soppressione della commissione regionale prevista dalla legge regionale del 22 luglio 1972, numero 39.

Il titolo quarto detta le norme per la gestione del personale. Rispetto alla normativa precedente (specificatamente legge numero 17 del 5 luglio 1974, peraltro mai applicata dal momento che nessun asilo in atto è funzionante) la composizione del comitato di gestione presenta una novità rilevante: la rappresentanza delle famiglie utenti del servizio in seno al comitato di gestione non è affidata alle madri come dalla legge precedente, ma è affidata ai genitori.

Non sfugge a nessuno il significato culturale di questa innovazione, approdo formale, istituzionalizzato, di un lento e tenace processo vissuto dalle donne che ha portato al superamento dei ruoli tradizionali e che,

lungi dall'obiettivo di distruggere la famiglia, ha creato le condizioni perché la famiglia, la maternità, la paternità possano essere vissuti come valori in quanto espressioni di scelte consapevoli e coscienti, di assunzione di precise responsabilità individuali e di gruppo. Né va sottaciuto quanto positivo sia questo superamento del ruolo all'interno della famiglia e della società per lo sviluppo armonico della personalità del bambino e della sua socializzazione.

Si rimanda all'esame dell'articolato l'analisi dei diversi compiti del comitato di gestione e dei contenuti del regolamento di gestione.

In sede di relazione generale si fa qui rilevare come compiti e contenuti siano legati insieme dalla scelta di fondo di agganciare al massimo e in maniera dinamica la vita interna dell'asilo alla realtà sociale in cui opera, sia che questa realtà si intenda come esigenza delle famiglie o come complesso di servizi e relative strutture o come realtà economica. In relazione a quest'ultima accezione il regolamento di gestione deliberato dal consiglio comunale deve prevedere anche le norme per la determinazione del contributo alle spese di gestione a carico delle famiglie in rapporto alla capacità contributiva delle famiglie distinta per fasce di reddito.

La proposta di gratuità del servizio, avanzata nel corso dell'esame del disegno di legge in sede di Commissione dal Governo, proposta peraltro non formalizzata e tanto meno resa credibile da un relativo impegno finanziario, ha fatto ragione dell'orientamento della Commissione a prevedere la partecipazione delle famiglie al costo della gestione, partecipazione che certamente non inficia il principio del servizio per tutti, che non esclude la gratuità del servizio per determinate fasce di reddito e che non vuole assolutamente creare spazi a tentativi di selezione od emarginazione, proprio per l'unicità del servizio stesso.

Qualche novità anche sull'organico dell'asilo-nido. La legge numero 17 del 1974 prevedeva un coordinatore fornito di laurea in discipline psicopedagogiche, in pedagogia o in psicologia, con responsabilità organizzative e funzionali dell'asilo. Nel presente disegno di legge le funzioni di coordinamento

sono attribuite ad un componente del personale addetto all'assistenza.

Per spiegare il senso della novità non necessitano molte parole. Il coordinamento, nella fattispecie, non può intendersi come un fatto burocratico; esso ha un suo significato se riferito ad una realtà dinamica vissuta e partecipata da chi svolge la funzione di coordinatore, che si misura momento per momento con l'esperienza complessiva dell'asilo, pienezza di esperienza che non può certamente essere sostituita da una laurea, se e quando questa laurea non comporta quel tipo di partecipazione che caratterizza la funzione del coordinamento.

Esigenze di organicità e di ordine rispetto all'elaborazione del testo ed ai lavori della sottocommissione e della Commissione mi inducono a tralasciare per il momento un punto del titolo quarto su cui tornerò più avanti.

Il titolo quinto detta le norme concernenti i corsi di formazione del personale di assistenza ausiliario degli asili-nido e porta delle innovazioni rispetto alla legge numero 25 del 7 aprile 1976. Sono previsti corsi di qualificazione e di aggiornamento sia per il personale assistente che ausiliario. La citata legge numero 25 non prevedeva qualificazione ed aggiornamento per il personale ausiliario.

Sarebbe interessante qui, sia sul piano culturale che politico, approfondire le motivazioni di fondo che ci hanno indotto ad estendere corsi anche al personale ausiliario, ma ci asteniamo dal farlo limitandoci a sottolineare come questa novità non può che migliorare la qualità del servizio.

L'istituzione dei corsi avviene in base ad un programma in relazione al fabbisogno degli asili-nido esistenti, costruendi o programmati. Anche questa è una novità sostanziale, segno che la politica dei servizi, sia in termini di strutture che di operatori, deve essere guidata dal metodo della programmazione ai fini dello sviluppo ordinato della società.

Tutti abbiamo il ricordo più o meno vivo dell'esperienza dell'esame di selezione per l'ammissione ai corsi di qualificazione dello scorso novembre. La gravità e la drammaticità di quell'esperienza, che, se riferita all'esame, è da definirsi un conato di esperienza (infatti non fu possibile espletare la

prova di selezione), ci induce a riflettere seriamente sulle conseguenze della non programmazione. Sappiamo benissimo che è possibile individuare una serie di interpretazioni e giustificazioni di quell'esperienza del novembre scorso nelle difficoltà logistiche, nelle illazioni sulla non rispondenza della prova di selezione ai criteri previsti dalla legge, nella presunta conoscenza da parte di qualcuno della prova di esame prima della dettatura della prova stessa o nella esagitazione degli animi dei candidati; ma dobbiamo pure avere consapevolezza che, anche se fossero tutte vere, le interpretazioni e le giustificazioni citate a monte hanno una ed una sola motivazione: la mancanza di programmazione, che spesso si traduce in avventurismo, in populismo.

Ma un altro aspetto della novità va evidenziato: l'incidenza del metodo della programmazione sulla qualità dei corsi e quindi sulla qualità della formazione. Infatti, essendo il 90 per cento del numero complessivo dei frequentanti il corso soggetti che certamente saranno operatori degli asili-nido, l'interesse alla qualificazione non potrà che essere reale, la qualificazione si articolerà a contatto con problemi concreti, i problemi di quella realtà sociale con cui l'operatore dovrà misurarsi giorno per giorno.

Tutto ciò garantisce da ogni forma di astrattezza, assicura la piena valorizzazione delle energie umane e la conseguente gratificazione dell'operatore e quindi la qualificazione di tutto il servizio.

Il rimanente 10 per cento, anche se non costituito da soggetti con certezza di occupazione nel settore, non potrà che vivere attivamente la qualità dell'esperienza del 90 per cento dei frequentanti il corso e quindi qualificarsi alla stregua degli altri.

Per concludere questa relazione generale riprendo un punto non trattato per esigenza, dicevo, di organicità e di ordine nel corso della presentazione del titolo quarto di cui questo punto fa parte.

Il Governo, nel corso dei lavori della Commissione, al fine di superare le difficoltà in cui verrebbero a trovarsi i comuni per avviare il funzionamento degli asili già ultimati non aventi il personale disponibile, rappresentava l'ipotesi di affidare la gestione dell'asilo-nido a cooperative, *ex lege* numero 27, per il periodo necessario all'espleta-

mento dei concorsi per l'assunzione degli operatori.

La proposta impegnava l'intera Commissione in un ampio ed approfondito dibattito. Le varie componenti politiche, pur per vie e considerazioni diverse, esprimevano un giudizio positivo sulla politica della cooperazione, ma contestualmente esprimevano le loro preoccupazioni e perplessità ad affidare a cooperative un servizio come l'asilo-nido.

Si faceva anche rilevare al Governo come l'affidamento della gestione a cooperative non porterebbe, di fatto, al superamento delle difficoltà stesse, dal momento che i componenti le cooperative sono tenuti a frequentare i corsi di qualificazione che i comuni organizzano per i vincitori di concorsi, per cui non si verrebbe a colmare comunque il vuoto di personale.

La partecipazione e l'atteggiamento del Governo nel corso dei lavori non portava, di fatto, a sciogliere perplessità e a superare preoccupazioni, tant'è che si arrivava a porre ai voti gli articoli relativi alla cooperazione col voto negativo di un componente il gruppo della Democrazia cristiana, con l'astensione del gruppo comunista ed il voto favorevole degli altri componenti.

Nell'avviarmi rapidamente alle conclusioni voglio rappresentare all'Assemblea come lo sforzo compiuto dalla Commissione per l'elaborazione di questo testo unificato, sul cui significato mi sono già espressa, si attesta saldamente alla convinzione che non è possibile, oggi, portare avanti un reale processo di trasformazione della società isolana senza un'adeguata politica dei servizi che veda realmente impegnate attorno alle istituzioni le forze sociali, le forze politiche, i cittadini ed in particolare il Governo regionale, che nel settore dovrà compiere scelte decise e coraggiose.

LEANZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEANZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per esprimere il giudizio positivo del gruppo della Democrazia cristiana su questo disegno di legge.

Ci siamo resi conto, e ne siamo tuttora convinti, che, in una materia così delicata e così importante per gli aspetti umani e

sociali che investe, non è facile formulare un disegno di legge che, calandosi nella nostra realtà sociale e tenendo conto delle esigenze del nostro mondo, organizzi la materia in maniera organica.

Il giudizio positivo che noi esprimiamo su questo disegno di legge è motivato dal fatto che riteniamo che questo sia il primo disegno di legge organico sulla materia; una materia che è stata affrontata da altre leggi, dalla legge-quadro nazionale, la numero 1044, e da leggi regionali che tuttavia non hanno mai cercato di impostare un discorso organico che tenesse conto di questa carenza grave della nostra struttura sociale in un settore che è tra i più delicati e tra i più difficili, quello dell'assistenza alla prima infanzia ed alle famiglie dei lavoratori e soprattutto alle lavoratrici.

Per questi motivi noi sosteniamo questo disegno di legge che è frutto di un impegno di tutte le forze politiche presenti in Commissione, della collaborazione del Governo, della ricerca non di posizioni di scontro, ma di soluzioni che non fossero disancorate dalla realtà e che tenessero conto, soprattutto, del nostro contesto particolare, un contesto estremamente depresso, assolutamente carente di strutture, in cui l'intervento dello Stato — e, perché no, anche quello della Regione — aveva avuto solo carattere episodico, non organizzato e molte volte non funzionale.

Questo sforzo comune credo abbia avuto un risultato positivo nella misura in cui questo disegno di legge cerca di affrontare i punti essenziali che ci si proponeva di risolvere.

Condivido con la relatrice un'affermazione che rende qualificante questo disegno di legge: il bambino è il soggetto vero verso il quale si sono rivolte tutte le attenzioni e tutti gli sforzi nel formulare questo disegno di legge.

Il presente disegno di legge non si rivolge solo al bambino, ma anche alla famiglia ed alla società siciliana e soprattutto a quella parte di essa che è la più esposta dal punto di vista sociale perché ha maggiore bisogno di strutture che rendano meno pesante l'impatto con una realtà che certamente non rende facili le condizioni di vita delle nostre lavoratrici e delle nostre famiglie, le quali, lavorando fuori di casa, non sanno come provvedere alla cura del bambino.

Certamente in questo disegno di legge si è fatto uno sforzo che va al di là di questa esigenza e si è cercato di muoversi in direzione della formazione vera ed autentica del bambino che viene affidato all'asilo-nido, cercando di dargli una formazione che sia consona all'età, alle condizioni sociali ed al contesto in cui la famiglia ed il bambino vivono. E in questa direzione lo sforzo del Governo e della Commissione ha cercato di articolare una serie di prescrizioni per quanto riguarda la struttura, la gestione e la formazione del personale.

Ritengo che tutto questo sia da valutare positivamente perché canalizza su criteri ben precisi un indirizzo e una attività che unanimemente viene ritenuta tra le più delicate ed importanti.

Un altro punto qualificante del disegno di legge è quello di avere accollato la responsabilità dell'iniziativa della realizzazione e della gestione di queste strutture e di questi servizi all'ente locale che ha il rapporto diretto con le esigenze più pressanti della realtà sociale che amministra. L'aver posto il Comune al centro di questo impegno, l'aver responsabilizzato la struttura comunale non solo sulla iniziativa di richiesta di finanziamento, ma anche sulla gestione rientra in un indirizzo che questa Assemblea ha portato avanti negli ultimi anni e che tutte le forze politiche hanno confermato.

Quando l'onorevole Gentile parlava dell'affidamento della gestione alle cooperative degli asili-nido si riferiva ad un componente che in Commissione aveva espresso parere negativo sull'ultimo comma dell'articolo 21.

Desidero chiarire che il mio avviso contrario all'ultimo comma dell'articolo 21 è in ordine alla penalizzazione che viene messa in moto nei confronti dei comuni che entro i due mesi o entro i termini precedentemente stabiliti non abbiano adempiuto all'espletamento dei concorsi; cioè io penso che, nella misura in cui al comune si fa risalire l'iniziativa e la responsabilità di un servizio di questo tipo, la penalizzazione non può essere quella dell'affidamento automatico del servizio alle cooperative di giovani, in quanto tale affidamento comporta una scelta di natura politica che solo il comune può compiere con un preciso atto di volontà. La penalizzazione non è di tipo proprio, ma improprio perché le sanzioni per

gli organi comunali che non adempiono al loro dovere dinanzi alle prescrizioni di legge, a mio avviso devono essere di altra natura, devono essere, cioè, sanzioni di natura politica, oltre che amministrativa secondo l'ordinamento degli enti locali.

Nel momento in cui lo Stato, la Regione, la società affidano ai comuni compiti e ruoli che sono di un volume certamente notevole ed a cui le strutture comunali non sono certamente preparate, ci rendiamo conto che i comuni avranno difficoltà anche nel gestire questo servizio.

Purtuttavia, questo impegno in direzione delle autonomie comunali lo abbiamo voluto affermare in maniera molto precisa nel disegno di legge perché riteniamo che, al di là della competenza comunale, non ci possa essere nessun'altra competenza nella gestione degli asili-nido e nella iniziativa per la loro realizzazione, trattandosi di un servizio che attiene alla società nell'ambito comunale, che deve tenere conto dei fattori sociali ed economici della zona.

Un altro punto importante del disegno di legge riteniamo sia quello della qualificazione del personale, che, secondo il disegno di legge, viene sganciata dalla normativa generale sulla formazione professionale proprio per la peculiarità e l'estrema delicatezza del servizio.

Noi ci auguriamo che, al di là delle prescrizioni legislative, la qualificazione del personale possa essere portata avanti con estrema serietà ed estremo rigore perché non si tratta di un servizio in cui un guasto nella gestione può essere riparato senza danno o con danno relativo, bensì si tratta di un servizio i cui guasti certamente sarebbero irreparabili.

Abbiamo condiviso con gli altri componenti della Commissione l'ipotesi della partecipazione contributiva da parte degli utenti non solo per ragioni economiche, ma anche perché riteniamo che un servizio di questo tipo ha bisogno della partecipazione effettiva degli utenti, cioè ciascun padre o ciascuna madre di famiglia che affida il proprio bambino ad un asilo-nido non si deve sentire estraneo, ma profondamente calato nella struttura alla quale deve partecipare.

Il Comitato di gestione, formulato com'è nel disegno di legge, tende anche a questo.

Ritengo, comunque, che il successo di

questa iniziativa legislativa è affidato certamente alla Regione, ai Comuni, al Comitato di gestione, ma soprattutto ad un impegno che coinvolga la famiglia, gli operatori dell'asilo-nido, la comunità, la Regione ed il Comune in uno sforzo armonico che tenda univocamente in direzione di una migliore gestione di questo servizio che, come dicevo all'inizio, è tanto importante e delicato.

VIRGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa sera tutte le parti politiche hanno voluto esprimere il proprio giudizio su questo disegno di legge che ha impegnato per molte sedute la Commissione legislativa competente.

Noi del Movimento sociale italiano abbiamo seguito l'iter di questo disegno di legge ed abbiamo rilevato lo sforzo immane di voler portare un certo ordine in tutta la problematica normativa esistente nel processo di recepimento delle leggi nazionali e al tempo stesso l'intenzione di indicare una linea ben precisa soprattutto attraverso l'applicazione della legge.

Abbiamo rilevato, inoltre, la volontà di dare una certa qualificazione al personale che deve operare nell'asilo-nido. Si tratta di una qualificazione che oggi deve correre con i tempi non tanto per i principi filosofici e pedagogici che si vanno facendo strada in una società in evoluzione, ma principalmente per esprimere la preparazione tecnica e professionale da mettere al servizio di un asilo-nido che deve assurgere a un servizio sociale della comunità.

Inoltre occorre sottolineare la volontà di indicare nell'asilo-nido un servizio ben preciso di cui questa società oggi ha tanto di bisogno.

Si è detto nel lontano 1971, dopo la famosa legge numero 1044, che in Sicilia bisognava costruire ben 3 mila asili-nido. Ben pochi ne sono stati creati, molti di questi per iniziativa degli enti locali.

Adesso, per quanto riguarda questo nuovo disegno di legge che porta un certo ordine e dà un certo indirizzo, noi del Movimento sociale italiano vogliamo esprimere l'auspicio che si cercherà di realizzare que-

sto servizio per metterlo a disposizione della comunità siciliana, premiando così lo sforzo che è stato fatto in Commissione.

PLACENTI, *Assessore alla sanità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACENTI, *Assessore alla sanità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei riprendere una considerazione già largamente contenuta nella relazione della collega Gentile, dicendo che merito fondamentale di questo disegno di legge che si sottopone all'esame dell'Assemblea è quello di avere riorganizzato e sistemato la produzione legislativa nazionale e regionale su questo tema di questi ultimi anni.

Nel settore degli asili-nido non è mancata certamente una legislazione anche frequente da parte dello Stato e della Regione soprattutto a far data dalla legge statale numero 1044 del 6 dicembre 1971, successivamente modificata ed integrata con la legge numero 891 del 29 novembre 1977. Ad essa ha corrisposto l'intervento legislativo della Regione con la legge numero 39 del 22 luglio 1972 e poi con la legge numero 17 del 5 luglio 1974, fino alla legge numero 86 dell'1 agosto 1977. Eppure si avvertiva l'esigenza di un riordinamento legislativo in sede regionale soprattutto per l'adeguamento delle disposizioni ai principi della legge numero 891 del 1977, legge che nel rifinanziamento dei piani degli asili-nido ha deferito alle regioni ogni competenza sia per l'attuazione dei piani medesimi, sia per la determinazione dei costi.

Oggi, con il testo in discussione così come esce dalla elaborazione molto attenta, puntuale e diligente che ne ha fatto la settima Commissione sulla base di un originario nucleo di proposta del Governo, consegniamo agli operatori del settore e di conseguenza alla utenza uno strumento agile e di facile accesso, semplice nella lettura e nella praticabilità, idoneo all'attività degli operatori e quindi alla fruizione degli utenti. Riteniamo che questo vada sottolineato in un momento in cui sempre più manifesta diventa da parte della nostra società la richiesta non di avere più leggi, bensì di avere una legislazione semplice e praticabile.

Questo disegno di legge, però, oltre a questa esigenza, si propone anche di corrispondere alla necessità, sempre più attuale per il numero degli asili-nido realizzato o in via di realizzazione, di disciplinarne l'attività nell'armonico inserimento di essi nelle strutture sanitarie e sociali esistenti nel nostro territorio.

I soggetti permanenti, per così dire, del discorso che si sviluppa in questo disegno di legge sono l'asilo-nido in quanto struttura e, correlato ad esso, il territorio, che nel ruolo fondamentale assegnato all'ente Comune assume sempre più ad autentico protagonista organizzatore delle risposte sociali per le proprie esigenze specifiche.

Il disegno di legge, infatti, si articola in « norme di carattere generale » che specificano la funzione dell'asilo-nido come servizio aperto a tutti, mirante a garantire in un completo sistema di sicurezza sociale un efficace intervento nel momento formativo ed educativo del bambino, in un processo di socializzazione che possa coinvolgere la famiglia, gli operatori degli asili-nido e le comunità locali.

La premessa sociologica che il disegno di legge sottende e sviluppa è che non c'è formazione educativa e crescita ove questa non sia fortemente integrata da un esercizio democratico e partecipativo che coinvolga l'utenza fino al punto di fare di essa il supremo regolatore dei servizi ad essa destinati.

La premessa politica, invece, su cui il disegno di legge si modella, è questa: non ci può essere organizzazione strutturale e funzionale dei servizi sociali ove questi non diventino risposte precise del territorio, di ogni territorio che, attraverso l'ente locale, in un processo di decentramento di funzioni e di attività che trova l'ente locale sempre più destinatario di questo decentramento e di queste funzioni, compone la risposta più adeguata alle sue specifiche esigenze.

Detto questo, molto brevemente vorrei fare riferimento ad altri aspetti del disegno di legge e soprattutto alla seconda parte, per dire che essa contiene « norme per il rifinanziamento dei piani già predisposti e per la predisposizione di nuovi piani », indicando al riguardo i criteri di priorità.

La misura del contributo generale per la costruzione ed il riattamento, l'impianto e

l'arredamento degli asili-nido è stata prevista non superiore a 150 milioni, restando a totale carico dei comuni, come spese obbligatorie, gli oneri eccedenti la misura dei contributi a carico dello Stato e delle regioni.

Si prevede, altresì, il rifinanziamento per l'importo relativo alla differenza tra la somma già finanziata e il tetto massimo che viene ora fissato per le perizie di variante e suppletive, nonché per quelle di adeguamento dei progetti da realizzare nei comuni inclusi nei piani 1972-76.

Per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido, il contributo a carico della Regione è stabilito nel limite massimo di lire 2 milioni per bambino.

Le somme riportate sotto il titolo terzo hanno carattere esclusivamente tecnico perché regolano la progettazione degli asili-nido e la loro realizzazione.

Le norme del titolo quarto riguardano la gestione ed il personale. Un organo rappresentativo, il Comitato di gestione, è preposto ai relativi compiti tra i quali hanno particolare rilievo la predisposizione del bilancio dell'asilo-nido, l'adozione degli indirizzi pedagogici, assistenziali ed organizzativi, l'ammissione e la formazione della graduatoria dei bambini.

Presidenza del Vice Presidente PINO

E' stabilito poi uno stretto collegamento dello stesso Comitato di gestione con il servizio di assistenza sociale, comunale e consortile o dell'unità sanitaria locale dove ha sede il comune.

E' previsto, inoltre, che la gestione del servizio dell'asilo-nido può essere affidata dai comuni e dai loro consorzi mediante convenzione a cooperative, dovendosi dare preferenza, però, a quelle costituite ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, numero 37. Si tratta di un fatto profondamente innovativo che, nella misura in cui, appunto, così profondamente innova, fa giustizia della ingenerosa — a me pare — affermazione contenuta nel brano della relazione che fa riferimento a questo specifico argomento e all'attenzione particolare con cui si discusse da parte della Commissione e del

Governo sulla problematica riguardante l'affidamento della gestione da parte del comune per convenzione a cooperative di giovani. Evidentemente questa è una sperimentazione decisamente nuova, originale che va riguardata con molta apertura, con visione di grande respiro.

Infine, qualche riferimento vorrei fare alla qualificazione del personale destinato agli asili-nido per la quale il disegno di legge prevede lo svolgimento di corsi di formazione. La partecipazione ai corsi è prevista a carattere obbligatorio per i vincitori di concorso al fine di conseguire la nomina in ruolo per i soci delle eventuali cooperative convenzionate, per il personale appartenente al disciolto Onmi che tuttora presta servizio presso gli asili-nido ex Onmi, nonché per il personale dei ruoli organici dei comuni o dei consorzi dei comuni o trasferito presso gli stessi enti.

Infine, l'ultimo titolo riporta « disposizioni transitorie e finali ». Tra queste voglio limitarmi soltanto a ricordare quella che stabilisce la soppressione della Commissione per l'assistenza sociale all'infanzia alla quale, tra l'altro, venivano sottoposti i progetti degli asili-nido. Gli stessi progetti restano così unicamente soggetti all'esame degli organi tecnici secondo le norme regionali in materia di spese pubbliche.

Ho voluto molto succintamente richiamare i punti fondamentali attraverso i quali si snoda l'articolato di questo disegno di legge per sottolinearne, appunto, la portata e il grande respiro, ma, altresì, per sottolineare l'esigenza che l'applicazione di questa legge richiede una partecipazione pressoché corale per cui compito specifico di tutti quanti deve essere quello di promuovere una vasta azione di sensibilizzazione perché sia quanto più larga possibile la sfera di coloro i quali intendono prodigarsi per l'attuazione di questa legge perché essa possa arrivare, quanto più largamente possibile, alla fruizione di una utenza che la reclama, che la richiede e che ha tutto il diritto di richiederla e quindi di averla.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

SCIANGULA, segretario ff.:

« TITOLO I

Norme di carattere generale

Art. 1.

La legge 6 dicembre 1971, numero 1044, e successive modifiche ed integrazioni, si applica nella Regione siciliana con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 2.

I comuni, singoli o associati, provvedono alla istituzione ed alla gestione degli asili-nido, coordinandone l'attività con gli altri interventi sociali, nell'ambito del territorio.

L'asilo-nido è un servizio aperto a tutti che mira a garantire, in un completo sistema di sicurezza sociale, insieme ad una equilibrata alimentazione, un efficace intervento nel momento educativo-formativo del bambino per lo sviluppo armonico della sua personalità, favorendone il processo di socializzazione che coinvolga la famiglia, gli operatori degli asili-nido e la comunità locale ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 2:

« L'asilo-nido è un servizio aperto a tutti che mira a garantire, in un completo siste-

ma di sicurezza sociale, un efficace intervento nel momento educativo del bambino per lo sviluppo armonico della sua personalità, favorendone il processo di socializzazione che coinvolga la famiglia, gli operatori degli asilini e la comunità locale, assieme ad una equilibrata alimentazione».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 3.

Possono usufruire dell'asilo-nido tutti i bambini di età fino a tre anni le cui famiglie risiedano o prestino attività lavorativa nella zona che l'asilo-nido è destinato a servire.

I bambini sono ammessi in base ad una graduatoria che viene formulata, entro il 30 novembre di ogni anno, dal comitato di gestione di cui all'articolo 18 della presente legge, tenuto conto delle situazioni familiari degli aspiranti, con particolare riguardo ai bambini, le cui famiglie vivono in abitazioni igienicamente carenti o ubicate in zone malsane; ai figli di reclusi; ai bambini che sono orfani o figli di madre nubile; ai figli di lavoratore iscritto nelle liste dei disoccupati; ai figli di madri lavoratrici; ai figli di lavoratore emigrato all'estero o in altre regioni; ai bambini appartenenti a famiglie numerose.

L'ammissione è relativa al periodo 1 gennaio - 31 dicembre e, per i bambini che compiono il terzo anno di età nel corso di detto periodo, si intende prorogata fino alla scadenza dello stesso.

Non sono ammesse esclusioni per minorazioni psicomotorie e sensoriali. Per i bambini portatori di *handicaps*, il comitato di gestione promuove iniziative-supporto volte a realizzare il coordinamento degli interventi

con le altre strutture socio-sanitarie esistenti nel territorio, affinché vengano sviluppate al massimo le capacità del bambino e se ne favorisca il più ampio ed autonomo inserimento.

Ai fini dell'ammissione negli asili-nido sono prese in considerazione, ogni anno, le domande presentate entro il 31 ottobre.

La graduatoria degli ammessi è pubblicata mediante affissione nei locali dell'asilo-nido e all'albo pretorio del comune e può essere impugnata con ricorso da presentarsi, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione, al sindaco del comune o al presidente dell'assemblea consortile, che decidono entro i dieci giorni successivi».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

al quarto comma sostituire le parole « strutture socio-sanitarie » con le altre « strutture sociali e sanitarie ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 4.

L'asilo-nido è aperto per l'intero anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e per un minimo di otto ore giornaliere.

L'orario di frequenza giornaliero all'asilo-nido viene stabilito con provvedimento del sindaco o del presidente dell'assemblea consortile, sentito il comitato di gestione di cui all'articolo 18 della presente legge, in relazione alle esigenze delle famiglie utenti e, in particolare, delle madri lavoratrici.

Il regolamento di gestione può prevedere

la chiusura dell'asilo-nido per un periodo di trenta giorni consecutivi nell'anno solare.

Le tabelle dietetiche, concernenti i pasti dei bambini, sono fissate dall'unità sanitaria locale ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

SCIANGULA, segretario ff.:

« TITOLO II

Norme per il rifinanziamento dei piani predisposti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, numero 1044, e per la predisposizione di nuovi piani

Art. 5.

Per la completa attuazione dei piani regionali annuali per gli asili-nido predisposti dalla commissione per l'assistenza sociale all'infanzia, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, numero 1044, nonché della legge regionale 22 luglio 1972, numero 39, in relazione alla legge 29 novembre 1977, numero 891, sono concessi contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido, nonché per la gestione, il funzionamento e la manutenzione, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli successivi.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità provvede, anche in relazione al numero dei comuni che, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, sono decaduti dal beneficio del finanziamento, allo aggiornamento dei piani predisposti per il quinquennio 1972-1976.

L'inclusione di nuovi comuni, ai sensi del precedente comma, è effettuata tenendo presenti criteri di priorità:

a) relativamente ad opere di rifacimento e riattamento dei locali, per i comuni che gestiscono asili-nido ex Onmi o comunque istituiti da enti disciolti;

b) per i centri di Palermo, Messina, Ca-

tania e Siracusa e centri di maggiore sviluppo industriale;

c) per i centri particolarmente carenti sul piano sociale ed economico;

d) per i centri dove l'occupazione femminile esige un particolare intervento.

Altri piani per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento, nonché per la gestione, manutenzione e funzionamento, in aggiunta a quelli relativi al quinquennio 1972-1976, sono predisposti dall'Assessore regionale per la sanità, in relazione alle esigenze rappresentate dai comuni, tenuto conto dell'effettivo stato di attuazione dei piani già predisposti nel quinquennio 1972-1976, della completa realizzazione e avviata gestione degli asili già programmati e sempre con riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 6.

I contributi di cui al precedente articolo 5 relativi alla costruzione, al riattamento, all'impianto e all'arredamento sono concessi ai comuni inclusi nei piani di intervento relativi al quinquennio 1972-1976, nei limiti e con le modalità indicate nei successivi articoli 7 e 8, in relazione alle disponibilità finanziarie residue, dopo che sia stata assicurata la copertura dei piani annuali per la gestione.

Al fine di ottenere il finanziamento per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento per gli asili-nido inclusi nei piani di cui al precedente comma, i comuni devono far pervenire all'Assessore regionale per la sanità il progetto esecutivo o la perizia di variante e suppletiva o di adeguamento al costo massimo previsto nel successivo articolo 7, ovvero gli atti comprovanti il maggiore costo per la revisione prezzi ».

VIII LEGISLATURA

CCCXLIV SEDUTA

26 LUGLIO 1979

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 7.

L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido, in relazione agli *standards* ed ai minimi volumetrici di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 della presente legge, in misura non superiore a lire 150 milioni, ivi comprese le spese relative alla progettazione, direzione, contabilità e assistenza al collaudo.

Gli oneri eccedenti tale limite, se non coperti ai sensi del successivo articolo 10, sono a totale carico dei comuni e dei loro consorzi.

Il limite massimo di cui al primo comma del presente articolo può essere modificato, ogni triennio, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, adottato di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo parere dell'ispettorato regionale tecnico, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

Per gli asili-nido da costruire nelle zone sismiche, il limite massimo del contributo di cui al primo comma, può essere aumentato rispettivamente non oltre il 10 per cento e il 7 per cento, a seconda che si tratti di zone sismiche di prima o di seconda categoria.

Per gli asili-nido da realizzare nelle Isole minori, il costo massimo di cui al primo comma, eventualmente maggiorato per le zone sismiche, può essere altresì aumentato non oltre il 15 per cento ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

aggiungere al terzo comma dopo le parole « triennio » le altre « avendo riguardo alle variazioni del costo della vita ».

GENTILE, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, relatore. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento del Governo debba essere aggiunto dopo le parole « previo parere dell'Ispettorato regionale tecnico », perché non è l'Assessore, bensì tale Ispettorato che apporta la modifica, tenendo conto, però, della variazione del costo della vita.

PLACENTI, Assessore alla sanità. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACENTI, Assessore alla sanità. Signor Presidente, è lo stesso, perché la modifica è un atto che va riferito all'Amministrazione regionale. Infatti, la modifica collegata alla variazione del costo della vita è parte integrante del parere espresso dall'Ispettorato regionale tecnico.

Quindi, si tratta di una questione di sistematica legislativa.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GENTILE, relatore. Favorevole, purché sia chiaro il significato dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 8.

Sono ammessi al finanziamento per la co-

struzione, l'impianto e l'arredamento nei limiti del tetto massimo di contribuzione di cui all'articolo 7 della presente legge i progetti inclusi nei piani e non ancora finanziati.

Sono altresì ammessi al finanziamento, ai sensi dell'articolo 5, commi secondo e terzo della presente legge, i progetti di rifacimento e riattamento degli asili-nido istituiti dalla disciolta Onmi e da altri enti pubblici o gestiti dai comuni.

Sono ammessi al rifinanziamento, per l'importo relativo alla differenza tra la somma già finanziata ed il tetto massimo previsto dal precedente articolo 7, le perizie di variante e suppletive, nonché quelle di adeguamento dei progetti da realizzare nei comuni inclusi nei piani relativi al 1972, 1973, 1974, 1975 e stralcio 1976, che non siano decaduti dal beneficio del finanziamento ai sensi dell'articolo 16 della presente legge ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

al terzo comma sostituire le parole « 1975 e stralcio 1976 » con le seguenti « 1975 e 1976 ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 9.

L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere contributi ai sensi dell'articolo 5, primo comma, per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido nel limite massimo annuo di lire 2 milioni per bambino.

Sono ammessi a fruire del contributo per la gestione, oltre ai comuni che hanno otte-

nuto il contributo per la costruzione ai sensi della legge 6 dicembre 1971, numero 1044 e della presente legge, anche i comuni che gestiscono asili-nido, comunque realizzati.

Eventuali variazioni al costo pro-capite annuo di gestione di cui al primo comma sono apportate ogni biennio, in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Le domande per ottenere il contributo per la gestione devono pervenire all'Assessore regionale per la sanità, entro il 30 settembre di ciascun anno ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 10.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 10.

I comuni e i consorzi di comuni sono autorizzati ad utilizzare, oltre ai contributi statali di cui alle leggi 6 dicembre 1971, numero 1044 e 29 novembre 1977, numero 891 e regionali, i contributi finanziari provenienti da enti o aziende pubbliche e private da destinare alla costruzione ed alla gestione degli asili-nido.

Sono a carico dei comuni e costituiscono spese obbligatorie, gli oneri eccedenti la misura dei contributi a carico dello Stato e della Regione ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

al secondo comma sopprimere le parole « e costituiscono spese obbligatorie ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 11.

SCIANGULA, segretario ff.:

« TITOLO III

Norme per la progettazione e la realizzazione degli asili-nido

Art. 11.

In sede di formazione o rielaborazione degli strumenti urbanistici, devono essere previste aree necessarie alla costruzione degli asili-nido, applicando i seguenti standards:

a) rapporto asilo-nido popolazione: uno ogni 1800 abitanti;

b) superficie effettivamente impegnata in rapporto alla popolazione: metri quadrati 0,85 per ogni abitante servito, con lotti minimi comunque non inferiori a 1500 metri quadrati.

Nelle zone omogenee "A" e "B" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, numero 3519, il lotto minimo non dovrà essere inferiore a 1.000 metri quadrati ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 12.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 12.

Gli asili-nido possono essere collocati in:

1) nuove costruzioni in edifici singoli;
2) nuove costruzioni facenti parte di un complesso scolastico (scuola materna, scuola elementare);

3) nuove costruzioni facenti parte di una nuova struttura residenziale;

4) locali ristrutturati in edifici esistenti.

Le scelte relative devono essere motivate e devono tenere conto dei criteri di convenienza urbanistica, economica, strutturale, funzionale ed igienico-sanitaria ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 13.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 13.

Per le nuove costruzioni, le aree destinate ad asili-nido sono scelte con delibera del consiglio comunale, secondo le previsioni dello strumento urbanistico approvato e adottato.

Per la realizzazione delle opere di costruzione degli asili-nido si applicano le norme contenute nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1978, numero 35 ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

al primo comma sostituire le parole « approvato e adottato » con le altre « approvato o adottato ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 14.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 14.

Ogni asilo-nido non può ospitare più di 60 bambini e deve essere dotato di almeno due sezioni distinte: lattanti e divezzi.

La costruzione deve essere concepita come un organismo architettonico omogeneo, completo di tutti gli impianti, servizi e attrezzature e arredi, nonché della sistemazione delle zone all'aperto, necessari all'armonioso sviluppo psicomotorio del bambino.

La superficie interna netta non può essere inferiore a 300 metri quadrati.

Le superfici all'aperto devono essere opportunamente attrezzate a verde per il gioco e per le attività di conoscenza; in particolare, per le costruzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) del precedente articolo 12, non devono essere inferiori a metri quadrati 300.

Ciascun asilo deve comprendere almeno un ambiente per le attività di gruppo.

Gli ambienti del nido devono essere interamente fuori terra, salvo, eventualmente, i depositi, la lavanderia e i locali per impianti tecnici.

Per ogni asilo deve essere previsto, di norma, un solo piano ubicato alla prima elevazione fuori terra.

Si possono prevedere tuttavia soluzioni a due piani solo quando si ristruttura un edificio esistente e nel caso in cui la costruzione dell'asilo-nido, nell'ipotesi prevista al numero 2) dell'articolo 12, è condizionata da edifici circostanti preesistenti, in modo tale da risultare difficile il rispetto delle condizioni ottimali di soleggiamento, illuminazione e sicurezza ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 15.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 15.

I lavori di costruzione degli asili-nido si considerano a tutti gli effetti opere pubbliche.

Il decreto di finanziamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti alla rea-

lizzazione degli asili-nido, si applicano le disposizioni contenute negli articoli dal 9 al 21 della legge 22 ottobre 1971, numero 865 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1978, numero 35.

Per l'esecuzione delle opere relative alla costruzione degli asili-nido, si applicano le norme concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti locali contenute nelle leggi regionali 31 marzo 1972, numero 19 e 26 maggio 1973, numero 21 con le successive modifiche ed integrazioni.

Per l'approvazione del progetto, nonché per la verifica circa la rispondenza dello stesso alle norme tecnico-regolamentari per la progettazione e la realizzazione degli asili-nido emanate dall'Assessore regionale per la sanità con decreto numero 16451 del 20 settembre 1977, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1977, numero 86, si applicano le norme di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, numero 35.

L'osservanza delle disposizioni contenute nelle norme tecniche di cui al comma precedente è condizione per l'emissione del decreto di finanziamento.

La sorveglianza sulla esecuzione dei lavori è affidata all'Ispettorato tecnico regionale ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

al quinto comma sostituire le parole « di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, numero 35 » con le altre « di cui agli articoli 6 e 28 della legge regionale 10 agosto 1978, numero 35 »;

• sostituire l'ultimo comma con il seguente:
« L'alta sorveglianza sull'esecuzione dei lavori è affidata all'Ispettorato tecnico regionale ».

Pongo in votazione il primo emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione il secondo emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 16.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 16.

Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione relativa all'ammissione del comune ai finanziamenti del piano regionale degli asili-nido, relativo all'aggiornamento dei piani già predisposti o ad altri piani, il consiglio comunale delibera in ordine alla istituzione, alla ubicazione, alla scelta dell'area per la costruzione dell'asilo-nido, nonché all'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori.

Trascorso infruttuosamente il termine suindicato, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1978, numero 35.

Il progetto è redatto dall'ufficio tecnico comunale o da liberi professionisti incaricati dal comune e deve pervenire all'Assessorato regionale della sanità entro sei mesi dalla data della delibera di affidamento dell'incarico.

Nel caso in cui il progetto venga affidato ad un libero professionista, la misura massima del rimborso a favore degli enti locali, per le spese relative alla progettazione, direzione, contabilità ed assistenza al collaudo è stabilita nella misura massima dell'8,5 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, delle opere scorporate, delle spese per espropriazioni, per arredamenti e per revisione prezzi previste nel progetto.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai progetti redatti prima dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora finanziati.

Per i progetti già ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora vengano presentate pe-

rizie di variante e suppletive, la misura del rimborso per la progettazione, direzione lavori e assistenza al collaudo, relativamente a queste ultime, viene stabilita con gli stessi criteri previsti nel progetto originario tenuto conto degli eventuali adeguamenti previsti nelle perizie di variante già finanziate.

I comuni inclusi nei piani regionali degli asili-nido relativi agli anni 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976 primo stralcio che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano presentato i progetti esecutivi, decadono dal beneficio del finanziamento.

Le disponibilità finanziarie conseguenti all'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, concorrono a costituire il residuo che, a norma dell'articolo 48 della presente legge, è utilizzato per le finalità di cui all'articolo 5, secondo comma ».

Presidenza del Presidente RUSSO

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

sostituire il quarto comma con il seguente:

« Nel caso in cui il progetto venga affidato ad un libero professionista la misura massima del rimborso a favore degli Enti locali per le spese relative a progettazione, direzione, contabilità ed assistenza al collaudo è stabilita secondo la normativa di cui all'articolo 32 della legge regionale 10 agosto 1978, numero 35 »;

al penultimo comma sostituire « 1975 e 1976 primo stralcio » con « 1975 e 1976 ».

PLACENTI, Assessore alla sanità. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACENTI, Assessore alla sanità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento mira soltanto a sostituire la specificazione dell'8,5 per cento, rinviando all'articolo 32 della legge regionale numero 35.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione il secondo emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 17.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 17.

Gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge ed in applicazione della legge 6 dicembre 1971, numero 1044, sono di proprietà dei comuni o dei consorzi di comuni ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 18.

SCIANGULA, segretario ff.:

« TITOLO IV

Norme per la gestione ed il personale

Art. 18.

La gestione degli asili-nido è affidata ad un comitato di gestione nominato dal sindaco o dal presidente dell'assemblea consortile dei comuni e composto:

a) dal coordinatore dell'asilo-nido, membro di diritto;

b) da tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del consiglio di quartiere o, in mancanza, del consiglio comunale o dell'as-

semblea consortile, eletti preferibilmente in seno agli stessi organi;

c) da due genitori, eletti dall'assemblea delle famiglie utenti del servizio;

d) da due rappresentanti del personale addetto all'asilo-nido, eletti dal personale stesso;

e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative.

Il comitato elegge nel proprio seno il presidente, scegliendolo tra i componenti indicati alle lettere b) e c).

I membri del comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri di cui alla lettera c) del primo comma decadono dalla carica quando cessano di usufruire del servizio dell'asilo-nido. L'assemblea delle famiglie provvede alla loro sostituzione.

Entro quindici giorni dalla data della nomina dei componenti, il comitato di gestione tiene la sua prima riunione su convocazione del sindaco o del presidente dell'assemblea consortile.

Il comitato di gestione è convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno ogni trimestre e, in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei componenti ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

all'ultimo comma sostituire le parole « un terzo dei componenti » con le altre « almeno un terzo dei componenti ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 19.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 19.

Il comitato di gestione ha i seguenti compiti:

a) predisporre i bilanci degli asili-nido;
b) adottare gli indirizzi pedagogici assistenziali e organizzativi indicati nel regolamento di cui al successivo articolo 20;

c) decidere circa le domande di ammissione all'asilo-nido e formulare la graduatoria relativa a norma dell'articolo 3 della presente legge;

d) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti ed i reclami che siano presentati dagli utenti, assumendo le opportune iniziative. In ogni caso, ai reclami dovrà essere data risposta scritta entro trenta giorni;

e) relazionare trimestralmente al comune sull'attività e sul funzionamento degli asili-nido eventualmente affidati a cooperative ai sensi della presente legge.

Il comitato di gestione promuove la convocazione dell'assemblea delle famiglie utenti, almeno due volte all'anno.

Per il collegamento con le famiglie e per l'acquisizione degli elementi conoscitivi, ai fini del giudizio sull'ammissione dei bambini all'asilo-nido, il comitato di gestione si avvale del servizio di assistenza sociale comunale o consortile o dell'unità sanitaria locale dove ha sede il comune, secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di gestione di cui al successivo articolo 20 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 20.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 20.

L'Assessorato regionale della sanità elabora, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di regolamento per la gestione degli asili-nido.

Il regolamento è deliberato dal competente consiglio comunale o dall'assemblea consortile dei comuni e deve prevedere, in particolare:

a) norme per le attività ludiche dei divazzi;

b) norme per incontri periodici dei vari operatori con i genitori e per assicurare l'effettiva partecipazione delle famiglie;

c) norme volte all'attuazione del coordinamento dell'attività dell'asilo-nido con quella dei servizi socio-sanitari presenti nel territorio;

d) norme per l'istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie;

e) norme per la determinazione del contributo economico mensile alle spese di gestione a carico delle famiglie utenti, rapportato alla capacità contributiva delle stesse, distinta per fasce di reddito ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

all'ultimo comma, lettera c), sostituire le parole « servizi socio-sanitari » con le altre « dei servizi sociali e sanitari ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 21.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 21.

Il personale degli asili-nido comunali o consortili dipende dal comune o dal consorzio dei comuni ed è assunto mediante pubblico concorso secondo le modalità degli articoli 23, 24 e 25 della presente legge, salvo il caso di cui al sesto comma del presente articolo.

Gli operatori che partecipano al concorso e risultano vincitori hanno l'obbligo, al fine di conseguire la nomina in ruolo, di frequentare il corso di qualificazione, istituito dall'Assessore regionale per la sanità ai sensi

delle disposizioni contenute negli articoli 28 e seguenti della presente legge.

I comuni, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori, provvedono alla istituzione dell'organico.

I concorsi per l'assunzione del personale sono banditi entro il termine perentorio di 60 giorni dall'inizio dei lavori.

Per gli asili-nido già ultimati, o per i quali è stata già indetta la gara d'appalto, gli adempimenti di cui ai due precedenti commi dovranno essere realizzati entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I comuni e loro consorzi possono affidare, mediante convenzione, la gestione del servizio dell'asilo-nido, secondo le modalità di cui all'articolo 27 della presente legge, a cooperative costituite ai sensi della legislazione vigente, con preferenza per quelle costituite ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, numero 37.

I comuni che non abbiano provveduto ad istituire l'organico dell'asilo o a bandire i relativi concorsi per l'assunzione del personale entro i termini indicati nei commi terzo, quarto e quinto del presente articolo, sono tenuti ad avvalersi delle cooperative già eventualmente costituite e che abbiano presentato istanza di convenzionamento al comune ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Amata, Laudani, Ficarra ed Ammavuta i seguenti emendamenti:

sopprimere il sesto comma;

sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I comuni e i loro consorzi, nelle more dell'espletamento dei concorsi, possono affidare, mediante convenzione, la gestione dell'asilo-nido secondo le modalità di cui all'articolo 27 della presente legge a cooperative già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 1 giugno 1977, numero 285, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 18 agosto 1978, numero 37 ».

Comunico, inoltre, che è stato presentato dagli onorevoli Leanza, Capitummino, D'Alia ed altri il seguente emendamento:

sopprimere l'ultimo comma.

Si passa alla votazione dell'emendamento soppressivo del sesto comma.

Il parere della Commissione?

PARISI, *Presidente della Commissione.*
Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PLACENTI, *Assessore alla sanità.* Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del sesto comma.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa alla votazione dell'emendamento soppressivo all'ultimo comma.

Il parere della Commissione?

PARISI, *Presidente della Commissione.*
Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PLACENTI, *Assessore alla sanità.* Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo all'ultimo comma.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa alla votazione dell'emendamento sostitutivo all'ultimo comma.

Il parere della Commissione?

PARISI, *Presidente della Commissione.*
Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PLACENTI, *Assessore alla sanità.* Mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo all'ultimo comma.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 22.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 22.

L'organico di ciascun asilo è costituito:

1) da personale addetto all'assistenza nel rapporto di uno ogni sei lattanti e uno ogni dieci divezzi, con il compito di esplicitare l'attività educativa secondo i criteri indicati dal comitato di gestione, di coadiuvare il consulente medico durante le visite ai bambini, di vigilare sul rispetto delle tabelle dietetiche, di provvedere alla tenuta delle cartelle sanitarie, alla cura e sorveglianza dei bambini affidati, di attuare gli adempimenti richiesti dall'igiene personale dei bambini stessi, di segnalare le eventuali manifestazioni morbose e le problematiche particolari, nonché di realizzare il migliore rapporto interpersonale adulto-bambino.

Il personale addetto all'assistenza, fino all'emanazione di specifiche norme in materia di formazione professionale, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di vigilatrice d'infanzia;
- b) diploma di istituto professionale per assistenza all'infanzia;
- c) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio;
- d) diploma di maturità magistrale.

Sono fatte salve le preferenze per i diplomi di vigilatrice d'infanzia e di istituto professionale per l'assistenza all'infanzia, di cui alle leggi 19 luglio 1940, numero 1098, e 30 aprile 1976, numero 338.

Costituisce, altresì, titolo di preferenza la frequenza utile ad un corso di qualificazione organizzato ai sensi della presente legge;

2) da personale ausiliario, fornito di licenza elementare, nel rapporto di una unità ogni 12 bambini, con un minimo di tre per assolvere ai compiti di cucina, di lavanderia e stireria, di pulizia, nonché ad ogni altro compito connesso con le esigenze del bambino e degli ambienti che lo ospitano.

Il personale ausiliario collabora, altresì, con il personale di assistenza nella cura e sorveglianza dei bambini.

Le funzioni di coordinamento sono svolte da un componente del personale addetto all'

assistenza, nominato dal sindaco, sentito il presidente del comitato di gestione.

Il coordinatore dura in carica un anno e può essere riconfermato.

Ai servizi di amministrazione, economato e manutenzione provvede il comune dove ha sede l'asilo-nido. Il relativo onere costituisce spesa obbligatoria.

L'assistenza sanitaria dell'asilo-nido e la vigilanza igienico-sanitaria sono assicurate dall'unità sanitaria locale ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

al penultimo comma sopprimere le parole « il relativo onere costituisce spesa obbligatoria ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 23.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 23.

I concorsi per l'ammissione del personale di assistenza sono per titoli ed esami.

La commissione è composta da:

- a) il sindaco del comune o il presidente dell'assemblea consortile o un loro rappresentante;
- b) un docente di pedagogia presso istituti statali;
- c) un pediatra;
- d) un funzionario del comune con mansioni di segretario.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) una prova scritta su una delle seguenti materie:

- a) periodi dell'età evolutiva (anatomia e fisiopatologia);

b) effetti sull'embrione e sul feto di malattie materne;

c) età neonatale; nozioni di fisiopatologia;

d) alimentazione del lattante;

e) alimentazione nel periodo del divezzamento (secondo e terzo anno);

f) profilassi delle malattie infettive;

g) assistenza al lattante;

h) cenni sulle principali malattie infettive contagiose della prima infanzia;

i) igiene mentale fisiologica dell'età evolutiva;

l) attività ludica, socializzazione ed elementi di fisiologia e sociologia infantile;

m) osservazione pediatrica e psicologica del bambino;

2) una prova orale sulle stesse materie della prova scritta ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 24.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 24.

Per lo svolgimento del concorso di assunzione per il personale ausiliario il comune applica il proprio regolamento ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 25.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 25.

I servizi prestati presso strutture pubbliche per la prima infanzia, ivi compresi quelli prestati in qualità di soci delle cooperative convenzionate con il comune ai sensi dell'articolo 27 della presente legge, sono valutati con punti 0,10 per ogni mese di servizio.

L'idoneità in precedenti concorsi per la medesima qualifica è valutata con punti 0,50 ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

al primo comma sopprimere le parole « ivi compresi quelli prestati in qualità di soci delle cooperative convenzionate con il comune ai sensi dell'articolo 27 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 26.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 26.

Per gli asili-nido, istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, numero 1044, e della legge regionale 22 luglio 1972, numero 39, nonché per tutti gli altri asili-nido, comunque istituiti e realizzati, i comuni o i consorzi di comuni sono tenuti ad utilizzare prioritariamente le unità di personale dei rispettivi ruoli organici o comunque trasferito presso gli stessi enti, che ne facciano richiesta, purché in possesso dei titoli previsti dall'articolo 22 della presente legge per l'ammissione ai consorzi e previa frequenza utile dei corsi di qualificazione professionale per il personale di assistenza e ausiliario di cui agli articoli 28 e seguenti della presente legge ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

sostituire le parole « ruoli organici o comunque trasferito presso gli stessi enti, che ne facciano richiesta » con le altre « servizi, o provenienti da enti soppressi ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 27.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 27.

Le convenzioni per l'affidamento del servizio di assistenza e ausiliario dell'asilo-nido alle cooperative devono prevedere:

- a) le finalità specifiche dell'asilo-nido;
- b) la necessità di assicurare la gestione secondo le norme contenute nella presente legge e nel regolamento di gestione deliberato dal comune o dal consorzio di comuni;
- c) il numero dei soci da impegnare tenendo presente il rapporto numerico personale - bambino previsto nella presente legge;
- d) il compenso che il comune o il consorzio di comuni corrisponderanno alle cooperative per l'espletamento del servizio di assistenza ed ausiliario in relazione alle effettive prestazioni, commisurato alla retribuzione delle corrispondenti qualifiche del personale comunale.

I singoli componenti le cooperative devono essere in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 22 della presente legge e sono obbligati a frequentare i corsi di qualificazione professionale di cui agli articoli 28 e seguenti della presente legge.

La cooperativa ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione del personale che non abbia superato il corso.

Le cooperative già costituite inoltrano le istanze per ottenere il convenzionamento al comune dandone conoscenza all'Assessore regionale per la sanità.

Le convenzioni da realizzare secondo uno schema tipo predisposto dall'Assessore regionale per la sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

possono essere stipulate per l'espletamento del servizio di assistenza ed ausiliario.

Le convenzioni hanno la durata di due anni, termine entro il quale i comuni devono espletare i relativi concorsi.

L'onere relativo alle convenzioni grava sull'apposito fondo per la gestione, previsto dalla presente legge.

Il comitato di gestione relaziona ogni tre mesi al comune o al consorzio di comuni interessato sull'attività svolta dalla cooperativa e, ove riscontri carenze o inadempienze nel funzionamento del servizio, propone la risoluzione della convenzione anche prima dello scadere del biennio.

Dell'eventuale provvedimento di risoluzione adottato dal comune o dal consorzio di comuni viene data comunicazione all'Assessorato regionale della sanità ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Amata, Ficarra, Laudani e Messina il seguente emendamento:

sostituire il sesto comma con il seguente:

« Le convenzioni hanno la durata massima di due anni, termine entro il quale i comuni devono espletare i concorsi, ed in ogni caso si risolvono il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è stato espletato ».

Il parere della Commissione sull'emendamento?

GENTILE, relatore. A maggioranza contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PLACENTI, Assessore alla sanità. Si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 28.

SCIANGULA, segretario ff.:

« TITOLO V

Norme concernenti i corsi di formazione del personale di assistenza ed ausiliario degli asili-nido

Art. 28.

La Regione siciliana programma e promuove corsi di aggiornamento e di qualificazione per il personale di assistenza ed ausiliario degli asili-nido, in relazione al fabbisogno degli asili-nido esistenti, costruendoli o programmati ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

all'articolo 28 sostituire « la Regione siciliana » con l'espressione « l'Assessorato regionale della sanità »;

— dalla Commissione:

sostituire le parole « di aggiornamento e di qualificazione » con le parole « di qualificazione e di aggiornamento ».

Pongo in votazione il primo emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione il secondo emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 29.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 29.

I corsi sono:

a) di qualificazione per il personale di assistenza della durata di un anno;

b) di qualificazione per il personale ausiliario della durata di due mesi;

c) di aggiornamento per il personale di assistenza ed ausiliario della durata di due mesi.

Ai corsi di qualificazione per il personale di assistenza ed ausiliario, partecipano:

a) obbligatoriamente, al fine di conseguire la nomina in ruolo, i vincitori dei concorsi comunali di assunzione espletati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 della presente legge;

b) obbligatoriamente i soci delle eventuali cooperative convenzionate con i Comuni ai sensi degli articoli 21 e 27 della presente legge;

c) obbligatoriamente il personale appartenente alla disciolta Onmi, che alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso asili-nido ex Onmi;

d) obbligatoriamente il personale di cui all'articolo 26 della presente legge;

e) nei limiti del 10 per cento del numero dei posti previsti per il corso, chi, essendo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 della presente legge, faccia richiesta di partecipazione al corso, previa selezione da effettuarsi secondo le norme contenute nel successivo articolo 30, dando la preferenza agli iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, numero 285.

Al personale di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, viene corrisposto, per le ore di effettiva frequenza alle lezioni teoriche svolte oltre l'orario di servizio ordinario, un assegno commisurato all'importo orario previsto per la retribuzione del lavoro straordinario.

E' esonerato dall'obbligo di cui alla lettera a) il personale vincitore di concorso che abbia prestato servizio di ruolo presso altri asili-nido, disimpegnando le mansioni proprie della qualifica per la quale ha concorso o che dimostri di avere frequentato utilmente un precedente corso.

Ai corsi di aggiornamento per il personale di assistenza ed ausiliario partecipa obbligatoriamente il personale di assistenza ed ausiliario in servizio presso gli asili-nido ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

sostituire al terzo comma le parole « al

personale di cui alle lettere a) e b) » con le parole « al personale di cui alle lettere a), c) e d).

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 30.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 30.

La selezione del personale da ammettere ai corsi di qualificazione ai sensi della lettera e) del secondo comma del precedente articolo è effettuata presso ciascun comune, sede del corso, secondo i criteri e le modalità da stabilirsi con decreto dell'Assessore regionale per la sanità ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 31.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 31.

I corsi di qualificazione per il personale di assistenza ed ausiliario sono istituiti con decreto dell'Assessore regionale per la sanità e sono gestiti dai comuni ove ha sede il corso attraverso il comitato di gestione di cui ai successivi articoli 38 e 39.

L'Assessore regionale per la sanità, in relazione ai piani di intervento predisposti e al numero dei comuni che hanno bandito o espletato i concorsi per l'assunzione del personale, istituisce corsi in uno o più comuni sedi di asilo-nido, in modo da assicurare, nell'ambito di una stessa provincia, la par-

tecipazione di personale appartenente a comuni vicini.

Il personale che frequenta i corsi si considera, a tutti gli effetti, in regolare servizio ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli Capitummino, Sciangula, Leanza e Mantione, il seguente emendamento:

dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« I comuni possono avvalersi per la gestione dei corsi anzidetti degli enti di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, numero 24, con preferenza per quelli di cui alla lettera b) dello stesso articolo ».

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sempre le battaglie si fanno per vincerle, talvolta anche per testimoniare certe scelte e per costringere i colleghi a riflettere di più su certe decisioni che alle volte hanno delle conseguenze letali e drammatiche nei confronti della serietà dell'intervento che si vuole realizzare.

Ho l'impressione che i colleghi della settima Commissione, nel formulare questo articolo, non abbiano sufficientemente pensato alla serietà con cui la formazione professionale deve essere realizzata e soprattutto al fatto che non esiste formazione professionale di serie A o di serie B. La formazione professionale di aggiornamento, di qualificazione, di specializzazione, di riconversione è unica ed ha come obiettivo quello di dare al personale (nel caso in questione si tratta di personale di assistenza ed ausiliario) la possibilità di aggiornarsi e quindi di essere sempre più preparato e capace di svolgere il ruolo importantissimo a cui è chiamato.

Per questo motivo mi pare molto leggero pensare che una commissione improvvisata, presieduta dal sindaco o da un suo delegato e composta da 5-6 elementi che possono essere chiamati dal sindaco, di concerto con le università (così recita l'arti-

colo che ho letto) o con le unità sanitarie, possa gestire un corso di formazione professionale. Si vorrebbe ricorrere, dunque, a personale precario che ha altri interessi, pagato quindicimila lire l'ora. Si tratterebbe, quindi non di gente che si occupa a tempo pieno di questo tipo di attività, ma di gente che per le quindicimila lire l'ora è disposta anche ad andare ad insegnare nei comuni. In sostanza, un comune dell'interno o più comuni dell'interno, che hanno difficoltà a realizzare questi corsi, per motivi molto chiari che non comprendo, ma che la settima Commissione ha evidenziato nel disegno di legge, debbono servirsi lo stesso dell'università.

Che cosa succederà? Che i docenti andranno ai corsi soltanto per alcune ore ed in determinati giorni della settimana e cercheranno di fare molte ore di insegnamento contemporaneamente per avere i gettoni di presenza a cui hanno diritto per aver fornito le loro prestazioni professionali.

La formazione professionale è qualcosa di molto serio che non può, ripeto, essere affidata ad un organo per metà politico e per metà composto da docenti universitari che hanno tutt'altro interesse che quello di rendere un servizio serio al personale di assistenza ed ausiliario. Per cui sostengo, pur senza volere per questo stravolgere la volontà del legislatore codificata nell'articolo 31, che non basta lottare per l'autonomia dei comuni; infatti sono convinto che qualsiasi consiglio comunale, se vorrà realizzare una seria formazione professionale, sarà costretto a rivolgersi agli enti più seri, cioè ad enti specializzati che hanno l'attrezzatura e la capacità professionale di rendere questo tipo di servizio.

Per questo motivo nel nostro emendamento facciamo riferimento alla legge numero 24 che stabilisce alcune caratteristiche molto importanti cui debbono rispondere gli enti di formazione professionale per rendere questo pubblico servizio nell'interesse della Regione.

Tutta la nostra legislazione (la legge numero 37 e la numero 285) fonda ogni occasione di rilancio e la possibilità di dare una risposta ai giovani in cerca di una occupazione sulla formazione professionale.

Quest'ultima è una cosa molto seria; però, forse per la nostra Assemblea regionale non

è tale, tant'è che, mentre altrove si è ritenuto opportuno che sia unico l'organo di gestione dei corsi di formazione professionale, ancora una volta in Sicilia si continua a dare la possibilità all'Amministrazione regionale di operare degli interventi settoriali, perdendo di vista l'obiettivo della formazione professionale ed inserendo in un provvedimento legislativo di questo tipo un articolo che solo apparentemente dà la possibilità ai comuni di gestire i corsi di formazione professionale.

Il mio emendamento vuol dare la possibilità ai comuni di gestirli autonomamente o, se lo ritengono opportuno, di farlo anche con il comitato; ma se il comune a maggioranza qualificata decide liberamente di servirsi di un ente specializzato, non vedo perché la nostra Assemblea debba proibirlo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è questo il senso del mio emendamento ed è per non dare ad altri la possibilità di strumentalizzarlo in qualche maniera che ho ritenuto opportuno illustrarlo.

CAGNES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di chiedere all'onorevole Capitummino ed agli altri firmatari dell'emendamento di ritirarlo per i motivi che ora esporrò.

In verità l'emendamento presentato dall'onorevole Capitummino tende a superare la differenziazione introdotta dalla legge numero 24 fra una formazione professionale che poteva essere gestita da enti specializzati in tale settore e una formazione professionale unitaria che invece poteva essere affidata ad altri organismi.

L'emendamento dell'onorevole Capitummino tende, quindi, alla unificazione della gestione dei corsi di formazione professionale.

Io sono d'accordo, nella sostanza, con l'onorevole Capitummino sull'opportunità di andare verso una legislazione unificatrice della formazione professionale, ma non mi sembra questo né il momento né il luogo adatto per affrontare questa problematica.

Ora, poiché un voto negativo precluderebbe per un certo periodo di tempo la ri-

presa di questa problematica, invito l'onorevole Capitummino e gli altri firmatari a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento?

GENTILE, *relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PLACENTI, *Assessore alla sanità*. Signor Presidente, anch'io vorrei invitare l'onorevole Capitummino e gli altri firmatari a ritirare il loro emendamento per gli stessi motivi testé esposti dall'onorevole Cagnes, che io reputo oltremodo pertinenti, e soprattutto in considerazione del fatto che siamo in presenza di particolari corsi di qualificazione, senza con ciò volere assolutamente ripristinare una distinzione tra formazione professionale di serie A e di serie B.

Si tratta, invece, più semplicemente di individuare adesso una problematica che riguarda tutta la normativa in materia, pur rendendomi conto delle ragioni di fondo che possono trovare una diversa e più congruente definizione in altra sede ed in altro momento.

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ho detto all'inizio del mio precedente intervento, non pretendevo di vincere questa battaglia bensì desideravo testimoniare una certa scelta ed evidenziare una grossa lacuna lasciata dalla Commissione.

In democrazia, come si sa, conta la maggioranza e talvolta è contro di me.

Prendo atto, però, del fatto che l'onorevole Cagnes si è dichiarato favorevole; sotto certi aspetti, al mio emendamento; infatti è importante che su questo argomento si raggiunga il massimo di unità all'interno dell'Assemblea.

Purtroppo, però, su questo stesso emendamento tanti altri colleghi, anche del mio partito, non hanno ritenuto opportuno di esprimere la loro solidarietà. Alcuni colle-

ghi, infatti, hanno ritenuto opportuno, nel momento in cui la Commissione ha votato, allontanarsi dalla stessa ed ora allontanarsi dall'Aula.

Poiché si tratta di una battaglia che, secondo me, va fatta anche e soprattutto in termini di principi, prendo atto con soddisfazione della disponibilità dimostrata in quest'Aula dal Partito comunista italiano per bocca dell'onorevole Cagnes proprio per non perdere la possibilità di continuare un dialogo su questo punto e per rispettare il pluralismo delle presenze su cui noi del mondo cattolico siamo da tempo attestati, ricordando però che la formazione professionale è un'attività di interesse pubblico, per cui va gestita sotto il controllo ed il continuo stimolo pubblico, dando la possibilità alle forze sociali, che sono rappresentative del mondo operaio, ma anche di interessi di carattere generale, di esprimere la loro solidarietà. Auspicando, quindi, un nuovo rapporto fra società e Stato per cercare di affrontare questo grosso problema che riguarda in fin dei conti il cittadino in cerca di occupazione e quindi l'intera società, anche a nome degli altri firmatari dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo quindi in votazione l'articolo 31. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 32.

SCIANGULA, *segretario ff.*:

« Art. 32.

I corsi di qualificazione per il personale di assistenza hanno durata non inferiore ad un anno con un numero complessivo di ore non inferiore a 1.500, di cui tre quinti dedicate a lezioni teoriche e ad attività di seminario e di gruppo e due quinti al tirocinio pratico, da svolgere presso asili-nido già esistenti o presso reparti ospedalieri o universitari di pediatria o di neonatologia.

I corsi di qualificazione per il personale ausiliario hanno durata non inferiore a due

mesi con un numero complessivo di ore non inferiore a 250, comprensive del tirocinio.

Le lezioni teoriche e pratiche sono svolte da due docenti delle materie oggetto del corso, nominati dal comune dove ha sede il corso, sentito il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale cui appartiene il comune, nonché l'ente da cui dipende il docente ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

al primo comma sostituire le parole « già esistenti o presso reparti ospedalieri » con le altre « o in mancanza di questi presso reparti ospedalieri ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 33.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 33.

Il numero degli allievi per ciascun corso non può essere inferiore a 20, né superiore a 30.

Le assenze protratte per oltre un terzo del totale delle ore previste nell'articolo 32 della presente legge comportano per l'allievo la non validità del corso, con il conseguente ritardo nell'immissione in ruolo, che resta condizionata alla frequenza utile del corso successivo ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 34.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 34.

L'Assessore regionale per la sanità istituisce corsi di aggiornamento con periodicità triennale tenendo presente:

a) la graduale entrata in funzione degli asili-nido.

b) la loro collocazione in maniera da assicurare la partecipazione del personale in servizio presso asili-nido siti in comuni vicini ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 35.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 35.

I programmi di insegnamento dei corsi di qualificazione e di aggiornamento sono volti alla conoscenza teorica e pratica dello sviluppo psico-somatico del bambino sino al terzo anno di età.

Il programma di insegnamento dei corsi di qualificazione del personale d'assistenza è così articolato:

1) parte teorica che comprende:

a) studio sistematico dello sviluppo della personalità nei suoi aspetti biologico, fisiologico e psichico, con particolare riferimento ai problemi della nascita e della prima infanzia;

b) studio delle motivazioni del comportamento umano e dei meccanismi di adattamento e di difesa dell'individuo nel suo processo di inserimento nel mondo, particolarmente riferiti alla prima infanzia;

c) apprendimento di elementi di informazione e di tecniche idonee all'allevamento del bambino, sia in ordine alla sua crescita somatica, sia in ordine alla sua evoluzione psicologica, come maturazione di capacità, di aiuto e di intervento educativo;

d) informazione, sperimentazione, riflessione su problemi di dinamica di gruppo e di rapporti interpersonali al fine di permet-

tere l'organizzazione di un tipo di comportamento idoneo ad un lavoro verso i bambini e di collaborazione con gli adulti.

Per lo svolgimento del programma sono previste le seguenti discipline:

- a) sociologia della famiglia e della educazione;
 - b) pedagogia della prima infanzia;
 - c) pedagogia sociale;
 - d) psicologia dell'età evolutiva con particolare riferimento ai primi anni di vita;
 - e) psicologia sociale;
- 2) parte pratica.

Il tirocinio pratico fa parte integrante del corso e deve essere condotto in varie forme ed in momenti diversi per tutta la sua durata a partire dai primi mesi del corso.

Il tirocinio deve essere condotto sotto la guida di operatori particolarmente qualificati e con la collaborazione di esperti ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 36.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 36.

Il programma per la qualificazione del personale ausiliario è così articolato:

- organizzazione dei servizi sociali per l'infanzia con particolare riferimento alle finalità degli asili-nido, alla loro struttura, alla loro configurazione ed al loro ruolo nell'ambito dei servizi socio-sanitari;
- psicologia elementare in relazione ai rapporti col bambino e con gli adulti;
- puericoltura;
- igiene generale;
- igiene alimentare;
- principali malattie dell'infanzia ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 37.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 37.

Il programma dei corsi di aggiornamento per il personale educativo ed ausiliario è volto alla riflessione ed all'approfondimento dei contenuti previsti per il corso di qualificazione in relazione:

- all'esperienza di lavoro;
- all'evoluzione dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari;
- all'evoluzione delle scienze umane e sociali ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 38.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 38.

La gestione dei corsi è affidata ad un comitato di gestione nominato dall'Assessore regionale per la sanità, contestualmente al decreto di istituzione dei corsi e composto da:

- a) il sindaco del comune dove ha sede il corso o un assessore delegato con funzioni di presidente;
- b) i docenti del corso;
- c) due rappresentanti degli allievi eletti dall'assemblea degli allievi ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 39.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 39.

Il comitato di gestione dei corsi ha i seguenti compiti:

a) scegliere la sede di svolgimento delle lezioni teoriche e individuare le strutture per l'espletamento del tirocinio;

b) avviare e mantenere costanti collegamenti con le strutture di cui alla lettera a) per assicurare il regolare e proficuo svolgimento del tirocinio;

c) promuovere, in collaborazione con le strutture scolastiche, sociali e sanitarie esistenti nel territorio, iniziative volte a una sensibilizzazione verso la tematica dell'infanzia;

d) stabilire il calendario delle lezioni teoriche e pratiche, secondo le modalità indicate negli articoli 35, 36 e 37 della presente legge;

e) segnalare ai comuni da cui dipende il personale i nominativi degli allievi che, nel corso dell'anno, hanno effettuato un numero di assenze superiori a un terzo delle ore previste;

f) stabilire le modalità con le quali dovrà assicurarsi la presenza dei docenti e segnalare tempestivamente al comune, per i conseguenti provvedimenti, le assenze dei docenti che, nell'arco di due mesi, superino le cento ore.

Il comitato di gestione si riunisce con una periodicità almeno bimestrale e relaziona al comune e all'Assessore regionale per la sanità sull'andamento del corso.

I componenti del comitato durano in carica per tutta la durata del corso; ad essi non spetta alcun compenso, tranne l'indennità di missione, se dovuta, a norma delle vigenti leggi ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

al primo comma, lettera f), sostituire le parole « le assenze dei docenti che nell'arco dei due mesi superino le cento ore » con le altre « le assenze dei docenti che nell'arco dei due mesi superino le cinquanta ore ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 40.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 40.

I corsi si concludono con un colloquio finale, al termine del quale la commissione esaminatrice, composta da tutti i docenti del corso, rilascia per ciascun allievo, un attestato secondo il modello predisposto dall'Assessorato regionale della sanità ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 41.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 41.

Per l'espletamento dei corsi viene corrisposto ai docenti un compenso pari a lire 15.000 per ogni ora di lezione, in aggiunta al trattamento di missione, se dovuto.

La somma necessaria viene accreditata ai comuni sedi dei corsi, unitamente ad una quota forfettaria di lire 500.000 per spese generali, per ciascun corso.

Gli importi di cui ai precedenti commi possono essere variati, ogni biennio, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, in base ai dati relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, rilevati dall'Istituto centrale di statistica ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

al primo comma, dopo le parole « lire 15.000 per ogni ora di lezione » aggiungere la parola « effettuata ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 42.

SCIANGULA, segretario ff.:

« TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 42.

L'Assessore regionale per la sanità provvede agli adempimenti di cui agli articoli 5, secondo e quarto comma, 20, primo comma, 27, quinto comma, 30, 31 primo comma, 34, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

all'articolo 42 sopprimere le parole « 31, primo comma, 34 ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 42 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 43.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 43.

Nella presente legge tutti i compiti e le funzioni attribuite ai comuni si intendono attribuiti anche ai consorzi di comuni ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 44.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 44.

La commissione prevista dall'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1972, numero 39, è soppressa.

E' abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 45.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 45.

Sino all'entrata in funzione delle Unità sanitarie locali:

— le tabelle dietetiche, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4, sono fissate dall'ufficiale sanitario del comune in collaborazione con il consulente di cui all'articolo 22;

— l'assistenza sanitaria dell'asilo-nido e la vigilanza igienico-sanitaria dello stesso è assicurata dal comune;

— la designazione dei docenti di cui al terzo comma dell'articolo 32 viene effettuata dal comune sede del corso, sentiti i consigli di facoltà delle università o gli enti ospedalieri che operano nel territorio ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 46.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 46.

Per l'anno 1979 le domande di cui al

quarto comma dell'articolo 9 devono pervenire all'Assessore regionale per la sanità entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la prima nomina del comitato di cui al precedente articolo 18, i rappresentanti delle famiglie vengono scelti, mediante sorteggio, dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile, tra le famiglie che hanno inoltrato domanda di utenza.

In sede di prima applicazione della presente legge, può non tenersi conto del limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 33 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 47.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 47.

Per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, della presente legge, sono utilizzati per un triennio, a far data dal 1979, gli stanziamenti ministeriali provenienti dalla legge 29 novembre 1977, numero 891, tenendo presente la necessità di finanziare prioritariamente, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, la gestione degli asili-nido già esistenti o ultimati ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 48.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 48.

All'onere derivante dall'attuazione del primo comma dell'articolo 9 della presente legge si fa fronte con parte delle assegnazioni di cui alla legge 29 novembre 1977, numero 891 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 49.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 49.

Alle finalità di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge si provvede con una quota pari al 20 per cento delle assegnazioni di cui alla legge 29 novembre 1977 numero 891, per l'anno 1978, nonché con le somme utilizzabili, provenienti dalle assegnazioni in attuazione della legge 6 dicembre 1971, numero 1044 e delle eventuali disponibilità derivanti dall'applicazione degli ultimi due commi del precedente articolo 16 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 50.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 50.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme contenute nel titolo V della presente legge per gli anni 1980 e successivi, valutati in annue lire 200.000.000, si fa fronte con parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione dell'onore di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 5 luglio 1947, numero 17 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 51.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 51.

A partire dal 1982, al finanziamento dei nuovi asili programmati ai sensi del quarto comma dell'articolo 5 della presente legge ed alla gestione degli asili-nido via via ultimati, si fa fronte con i fondi ministeriali ex legge 29 novembre 1977, numero 891, nonché con le assegnazioni iscritte nel bilancio polienale della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 52.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 52.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PARISI, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI, Presidente della Commissione. Signor Presidente, chiedo che venga conferita ampia delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Pongo in votazione il seguente titolo del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione: « Disciplina degli asili-nido nella Regione siciliana ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

La votazione finale del disegno di legge sarà effettuata in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore delle cooperative che si occupano della lavorazione e commercializzazione del ficodindia » (386/A).

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge: « Provvedimenti in favore delle cooperative che si occupano della lavorazione e commercializzazione del ficodindia » (386/A), posto al numero 3).

Dichiaro aperta la discussione generale.

In assenza del relatore, ha facoltà di parlare l'onorevole Laudani per svolgere la relazione.

LAUDANI. Mi rimetto al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

SCIANGULA, segretario ff.:

« Art. 1.

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un sussidio *una tantum* di lire 100 milioni a favore della cooperativa agricola a responsabilità limitata "Gatto-pardo" di Santa Margherita Belice, che si occupa della lavorazione del ficodindia, per la promozione dei rapporti con i produttori, per il potenziamento della rete commerciale e per il risanamento economico.

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca eroghe-

rà il sussidio sulla base di un piano di attività presentato dalla cooperativa per la realizzazione dei fini di cui al precedente comma ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati, dagli onorevoli Cusimano, Fede, Tricoli ed altri, i seguenti emendamenti:

al primo comma aggiungere:

« è altresì autorizzato a concedere un sussidio *una tantum* di lire 100 milioni a favore della Cooperativa società a responsabilità limitata "Poligraf" di Palermo, che si occupa della pubblicazione di opere divulgative, turistiche, valorizzative del patrimonio archeologico-artistico della Sicilia, per la promozione e potenziamento della rete commerciale e per il risanamento economico »;

al secondo comma sostituire le parole « dalla cooperativa » con le altre « dalle cooperative ».

Poiché l'emendamento aggiuntivo Cusimano estende i benefici ad altri tipi di cooperativa e comporta un maggiore onere finanziario dispongo il rinvio del disegno di legge in Commissione per un ulteriore esame.

Rinvio della discussione unificata di mozione e di interpellanza.

PRESIDENTE. L'esame del quarto punto dell'ordine del giorno: — Discussione unificata della mozione numero 113: « Rinnovo delle gestioni straordinarie dei consorzi di bonifica e delle rispettive consulte amministrative », degli onorevoli Ammavuta, Vizzini, Laudani, Tusa, Barcellona, Cagnes, Chessari, Messina e Motta, e della interpellanza numero 529: « Rinnovo delle gestioni straordinarie e delle consulte amministrative dei consorzi di bonifica », degli onorevoli Cusimano, Tricoli, Fede, Marino, Paolone e Virga, è rinviato ad altra seduta, la cui data sarà determinata in sede di Conferenza dei capigruppo.

La seduta è rinviata a martedì 31 luglio 1979, alle ore 17,30, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Seguito della discussione del disegno di legge: « Assunzione straordinaria di personale presso i comuni delle zone del Belice distrutti dal terremoto del gennaio 1968 » (478/A).

III — Discussione della mozione:

numero 116: « Revoca del provvedimento di scioglimento del consiglio d'amministrazione della cooperativa "Italia" di Ispica » degli onorevoli Chessari, Vizzini, Cagnes, Carfì, Barcellona, Ammavuta, Messina, Laudani, Messina, Motta, Tusa, Lucenti, Grande.

IV — Elezione di nove membri di ciascuna delle Commissioni provinciali di controllo di Agrigento, Palermo, Siracusa (legge regionale 21 febbraio 1976, numero 1).

V — Votazione finale dei disegni di legge:

1) « Riorganizzazione della tutela della salute mentale nella Regione siciliana » (567/A);

2) « Disciplina degli asili-nido nella Regione siciliana » (501/A).

La seduta è tolta alle ore 23,10.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Consigliere parlamentare

Dott. Loredana Cortese

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo